

VOLUME 1 - STATO GENERALE DELLE ENTRATE

A. INTRODUZIONE E FINANZIAMENTO DEL BILANCIO GENERALE

1. Introduzione

Il bilancio generale dell'Unione europea è l'atto che prevede e autorizza, per ciascun esercizio, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie per l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica.

La stesura e l'esecuzione del bilancio devono rispettare i principi di unità, di verità di bilancio, di annualità, di pareggio, di unità di conto, di universalità, di specializzazione, di sana gestione finanziaria e di trasparenza.

- Il *principio di unità* e il *principio di verità di bilancio* implicano che siano riunite e iscritte a bilancio in un solo e unico documento tutte le entrate e tutte le spese dell'Unione quando sono a carico del bilancio.
- Con il *principio di annualità* si intende che il bilancio è votato per un esercizio alla volta e che gli stanziamenti di tale esercizio, per quanto concerne sia gli impegni che i pagamenti, devono essere utilizzati in linea di principio nel corso dello stesso esercizio.
- Sulla base del *principio di pareggio*, le entrate previste per l'esercizio devono essere uguali agli stanziamenti di pagamento per lo stesso esercizio. Il ricorso al prestito per coprire un eventuale disavanzo non è compatibile con il sistema delle risorse proprie e non è quindi autorizzato.
- Secondo il *principio di unità di conto* il bilancio è formato, è eseguito ed è oggetto di rendiconto in euro.
- Con il *principio di universalità* si intende che l'insieme delle entrate copre l'insieme degli stanziamenti di pagamento, a eccezione di un numero limitato di entrate che sono destinate specificamente a finanziare spese determinate. Le entrate e le spese devono essere iscritte in bilancio per l'importo integrale senza contrazione tra di loro.
- Con il *principio di specializzazione* si intende che ogni stanziamento deve avere una destinazione determinata ed essere assegnato a un obiettivo specifico al fine di evitare confusioni fra stanziamenti diversi.
- Il *principio di una sana gestione finanziaria* è definito facendo riferimento ai principi di economia, efficienza e efficacia.
- Il bilancio è redatto nel rispetto del *principio di trasparenza* garantendo una buona informazione sull'esecuzione del bilancio e sulla contabilità.

Per rafforzare la trasparenza della gestione del bilancio mirata a una buona gestione finanziaria, in particolare in vista dell'efficacia e dell'efficienza, il bilancio è stabilito in base alla destinazione degli stanziamenti e delle risorse, ossia sulla base delle attività (ABB — formazione del bilancio per attività).

Le spese autorizzate nel presente bilancio ammontano in totale a 150 931 736 706 EUR in stanziamenti di impegno e 137 924 431 213 EUR in stanziamenti di pagamento, che corrispondono rispettivamente a un aumento del 2,05 % e del 6,83 % rispetto al bilancio 2012.

Le entrate di bilancio ammontano in totale a 137 924 431 213 EUR. L'aliquota uniforme della risorsa IVA è dello 0,30 % (tranne che per l'Austria, la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia, per i quali l'aliquota è stata fissata rispettivamente allo 0,225 %, 0,15 %, 0,10 % e 0,10 %), mentre quella della risorsa RNL è dello 0,7666 %. Le risorse proprie tradizionali (dazi doganali e contributi «zucchero») rappresentano il 13,60 % del finanziamento del bilancio per il 2013, mentre la risorsa «IVA» ne rappresenta il 10,90 % e la risorsa «RNL» il 74,36 %. Le entrate varie previste per l'esercizio in esame sono pari a 1 580 778 258 EUR.

Le risorse proprie necessarie al finanziamento del bilancio 2013 rappresentano l'1,02 % del reddito nazionale lordo (RNL) totale, quindi al di sotto del massimale dell'1,23 % dell'RNL fissato sulla base del metodo di calcolo previsto all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).

Le tabelle che seguono consentono di illustrare, in ogni sua fase, il calcolo del finanziamento del bilancio 2013.

2. Finanziamento del bilancio generale

Stanziamanti da coprire, durante l'esercizio 2013, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee

SPESE

Descrizione	Bilancio 2013	Bilancio 2012 ¹	Variazione (in %)
1. Crescita sostenibile	62 527 845 408	55 336 724 109	+ 13,00
2. Conservazione e gestione delle risorse naturali	57 964 879 132	57 034 220 262	+ 1,63
3. Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia	1 574 600 126	1 502 339 740	+ 4,81
4. L'UE quale attore globale	7 311 588 051	6 955 083 523	+ 5,13
5. Amministrazione	8 545 518 496	8 277 736 996	+ 3,23
Totale delle spese ²	137 924 431 213	129 106 104 630	+ 6,83

ENTRATE

Descrizione	Bilancio 2013	Bilancio 2012 ³	Variazione (in %)
Entrate varie (titoli da 4 a 9)	1 580 778 258	1 575 719 138	+ 0,32
Eccedenza disponibile dell'esercizio precedente (capitolo 3 0, articolo 3 0 0)	p.m.	1 496 968 014	—
Eccedenza di risorse proprie risultante dal riversamento dell'eccedenza del Fondo di garanzia per le azioni esterne (capitolo 3 0, articolo 3 0 2)	p.m.	p.m.	—
Saldi delle risorse proprie provenienti dall'IVA e delle risorse proprie basate sul PNL/RNL relativo agli esercizi precedenti (capitoli 3 1 e 3 2)	p.m.	p.m.	—
Totale delle entrate dei titoli da 3 a 9	1 580 778 258	3 072 687 152	- 48,55
Importo netto dei dazi doganali e dei contributi nel settore dello zucchero (capitoli 1 1 e 1 2)	18 755 200 000	19 294 600 000	- 2,80
Risorse proprie IVA all'aliquota uniforme (tabelle 1 e 2, capitolo 1 3)	15 029 949 025	14 498 917 425	+ 3,66
Rimanezza da finanziare con la risorsa complementare (risorse proprie RNL, tabella 3, capitolo 1 4)	102 558 503 930	92 239 900 053	+ 11,19
Stanziamanti da coprire con le risorse proprie di cui all'articolo 2 della decisione 2007/436/CE, Euratom ⁴	136 343 652 955	126 033 417 478	+ 8,18
Totale delle entrate ⁵	137 924 431 213	129 106 104 630	+ 6,83

TABELLA 1

Calcolo della riduzione delle basi armonizzate dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2007/436/CE, Euratom

Stato membro	1 % della base IVA non ridotta	1 % del reddito nazionale lordo	Tasso di riduzione (in %)	1 % del reddito nazionale lordo moltiplicato per il tasso di riduzione	1 % della base IVA ridotta ⁶	Stati membri la cui base IVA è ridotta
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Belgio	1 690 557 000	3 973 060 000	50	1 986 530 000	1 690 557 000	
Bulgaria	190 547 000	403 363 000	50	201 681 500	190 547 000	
Repubblica ceca	679 066 000	1 488 457 000	50	744 228 500	679 066 000	
Danimarca	1 011 507 000	2 603 724 000	50	1 301 862 000	1 011 507 000	
Germania	12 022 668 000	27 629 794 000	50	13 814 897 000	12 022 668 000	
Estonia	82 284 000	168 961 000	50	84 480 500	82 284 000	

1Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2012 (GU L 56 del 29.2.2012, pag. 1) cui si aggiungono il bilancio rettificativo n. 1/2012 e i progetti di bilancio rettificativo n. 2/2012 e n. 3/2012.

2L'articolo 310, paragrafo 1, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 268 del trattato che istituisce la Comunità europea) stabilisce che «nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio».

3Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2012 (GU L 56 del 29.2.2012, pag. 1) cui si aggiungono il bilancio rettificativo n. 1/2012 e i progetti di bilancio rettificativo n. 2/2012 e n. 3/2012.

4Le risorse proprie per il bilancio 2013 sono determinate sulla base delle previsioni di bilancio adottate nel corso della 154^a riunione del comitato consultivo delle risorse proprie del 21 maggio 2012.

5L'articolo 310, paragrafo 1, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che «nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio».

6La base da tenere in considerazione non supera il 50 % dell'RNL.

Irlanda	624 406 000	1 286 410 000	50	643 205 000	624 406 000	
Grecia	873 300 000	1 994 678 000	50	997 339 000	873 300 000	
Spagna	4 775 808 000	10 438 737 000	50	5 219 368 500	4 775 808 000	
Francia	9 831 724 000	21 490 884 000	50	10 745 442 000	9 831 724 000	
Italia	6 621 706 000	16 175 934 000	50	8 087 967 000	6 621 706 000	
Cipro	145 973 000	176 569 000	50	88 284 500	88 284 500	Cipro
Lettonia	72 561 000	221 358 000	50	110 679 000	72 561 000	
Lituania	121 821 000	334 146 000	50	167 073 000	121 821 000	
Lussemburgo	246 521 000	325 255 000	50	162 627 500	162 627 500	Lussemburgo
Ungheria	400 384 000	1 018 984 000	50	509 492 000	400 384 000	
Malta	48 396 000	62 058 000	50	31 029 000	31 029 000	Malta
Paesi Bassi	2 739 704 000	6 263 887 000	50	3 131 943 500	2 739 704 000	
Austria	1 425 851 000	3 181 638 000	50	1 590 819 000	1 425 851 000	
Polonia	1 911 307 000	3 943 766 000	50	1 971 883 000	1 911 307 000	
Portogallo	781 760 000	1 637 391 000	50	818 695 500	781 760 000	
Romania	505 766 000	1 435 776 000	50	717 888 000	505 766 000	
Slovenia	182 040 000	356 425 000	50	178 212 500	178 212 500	Slovenia
Slovacchia	256 580 000	733 238 000	50	366 619 000	256 580 000	
Finlandia	943 700 000	2 078 819 000	50	1 039 409 500	943 700 000	
Svezia	1 848 128 000	4 235 344 000	50	2 117 672 000	1 848 128 000	
Regno Unito	9 654 893 000	20 118 338 000	50	10 059 169 000	9 654 893 000	
Totale	59 688 958 000	133 776 994 000		66 888 497 000	59 526 181 500	

TABELLA 2

Ripartizione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2007/436/CE, Euratom (capitolo 1 3)

Stato membro	1 % della base IVA ridotta	Aliquota uniforme delle risorse proprie IVA ⁷ (in %)	Risorse proprie IVA all'aliquota uniforme
	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)
Belgio	1 690 557 000	0,300	507 167 100
Bulgaria	190 547 000	0,300	57 164 100
Repubblica ceca	679 066 000	0,300	203 719 800
Danimarca	1 011 507 000	0,300	303 452 100
Germania	12 022 668 000	0,150	1 803 400 200
Estonia	82 284 000	0,300	24 685 200
Irlanda	624 406 000	0,300	187 321 800
Grecia	873 300 000	0,300	261 990 000
Spagna	4 775 808 000	0,300	1 432 742 400
Francia	9 831 724 000	0,300	2 949 517 200
Italia	6 621 706 000	0,300	1 986 511 800
Cipro	88 284 500	0,300	26 485 350
Lettonia	72 561 000	0,300	21 768 300
Lituania	121 821 000	0,300	36 546 300
Lussemburgo	162 627 500	0,300	48 788 250
Ungheria	400 384 000	0,300	120 115 200
Malta	31 029 000	0,300	9 308 700
Paesi Bassi	2 739 704 000	0,100	273 970 400
Austria	1 425 851 000	0,225	320 816 475
Polonia	1 911 307 000	0,300	573 392 100
Portogallo	781 760 000	0,300	234 528 000
Romania	505 766 000	0,300	151 729 800
Slovenia	178 212 500	0,300	53 463 750
Slovacchia	256 580 000	0,300	76 974 000
Finlandia	943 700 000	0,300	283 110 000
Svezia	1 848 128 000	0,100	184 812 800

⁷Limitatamente al periodo 2007-2013, l'aliquota di prelievo delle risorse IVA per l'Austria è fissata allo 0,225 %, per la Germania allo 0,15 % e per i Paesi Bassi e la Svezia allo 0,10 %.

Regno Unito	9 654 893 000	0,300	2 896 467 900
Totale	59 526 181 500		15 029 949 025

TABELLA 3

Determinazione dell'aliquota uniforme e ripartizione delle risorse basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2007/436/CE, Euratom (capitolo 1 4)

Stato membro	1 % del reddito nazionale lordo	Aliquota uniforme di risorse proprie «base complementare»	Risorse proprie «base complementare» all'aliquota uniforme
	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)
Belgio	3 973 060 000		3 045 898 083
Bulgaria	403 363 000		309 233 334
Repubblica ceca	1 488 457 000		1 141 107 439
Danimarca	2 603 724 000		1 996 113 308
Germania	27 629 794 000		21 182 045 223
Estonia	168 961 000		129 531 894
Irlanda	1 286 410 000		986 210 567
Grecia	1 994 678 000		1 529 195 607
Spagna	10 438 737 000		8 002 730 646
Francia	21 490 884 000		16 475 724 602
Italia	16 175 934 000		12 401 082 885
Cipro	176 569 000		135 364 474
Lettonia	221 358 000	0,7666378 ⁸	169 701 416
Lituania	334 146 000		256 168 963
Lussemburgo	325 255 000		249 352 786
Ungheria	1 018 984 000		781 191 679
Malta	62 058 000		47 576 010
Paesi Bassi	6 263 887 000		4 802 132 716
Austria	3 181 638 000		2 439 164 041
Polonia	3 943 766 000		3 023 440 195
Portogallo	1 637 391 000		1 255 285 878
Romania	1 435 776 000		1 100 720 192
Slovenia	356 425 000		273 248 887
Slovacchia	733 238 000		562 127 987
Finlandia	2 078 819 000		1 593 701 280
Svezia	4 235 344 000		3 246 974 919
Regno Unito	20 118 338 000		15 423 478 919
Totale	133 776 994 000		102 558 503 930

TABELLA 4

Calcolo della riduzione lorda del contributo RNL per i Paesi Bassi e la Svezia e il suo finanziamento, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2007/436/CE, Euratom (capitolo 1 6)

Stato membro	Riduzione lorda	Parti nelle basi RNL	Chiave RNL applicata alla riduzione lorda	Finanziamento della riduzione a favore di Paesi Bassi e Svezia
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (3)
Belgio		2,97	25 706 523	25 706 523
Bulgaria		0,30	2 609 842	2 609 842
Repubblica ceca		1,11	9 630 626	9 630 626
Danimarca		1,95	16 846 635	16 846 635
Germania		20,65	178 770 505	178 770 505
Estonia		0,13	1 093 213	1 093 213
Irlanda		0,96	8 323 340	8 323 340
Grecia		1,49	12 905 981	12 905 981
Spagna		7,80	67 540 796	67 540 796
Francia		16,06	139 050 482	139 050 482
Italia		12,09	104 661 652	104 661 652

⁸Calcolo dell'aliquota: (102 558 503 930) / (133 776 994 000) = 0,766637826605672.

Cipro		0,13	1 142 438	1 142 438
Lettonia		0,17	1 432 232	1 432 232
Lituania		0,25	2 161 994	2 161 994
Lussemburgo		0,24	2 104 467	2 104 467
Ungheria		0,76	6 593 038	6 593 038
Malta		0,05	401 528	401 528
Paesi Bassi	- 693 598 388	4,68	40 528 649	- 653 069 739
Austria		2,38	20 585 859	20 585 859
Polonia		2,95	25 516 985	25 516 985
Portogallo		1,22	10 594 260	10 594 260
Romania		1,07	9 289 769	9 289 769
Slovenia		0,27	2 306 144	2 306 144
Slovacchia		0,55	4 744 202	4 744 202
Finlandia		1,55	13 450 391	13 450 391
Svezia	- 171 966 543	3,17	27 403 555	- 144 562 988
Regno Unito		15,04	130 169 825	130 169 825
Totale	- 865 564 931	100,00	865 564 931	0
Deflatore PIL dell'UE in euro (previsioni economiche primavera 2012): (a) 2004 EU25 = 97,9307 / (b) 2006 EU25 = 102,2271 / (c) 2006 EU27 = 102,3225 / (d) 2013 EU27 = 112,3768				
Importo forfettario per i Paesi Bassi, prezzi 2013: 605 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 693 598 388 EUR				
Importo forfettario per la Svezia, prezzi 2013: 150 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 171 966 543 EUR				

TABELLA 5

Correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo del 2012 conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 della decisione 2007/436/CE, Euratom (capitolo 1.5)

Descrizione	Coefficiente ⁹ (%)	Importo
1. Parte del Regno Unito (in %) nella base IVA non livellata indicativa	15,2078	
2. Parte del Regno Unito (in %) nella spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento	7,2969	
3. (1) – (2)	7,9109	
4. Spesa ripartita totale		118 254 315 352
5. Spese relative all'allargamento ¹⁰ = (5a + 5b)		28 277 437 283
5a. Spese di preadesione		3 082 696 513
5b. Spese legate all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g)		25 194 740 770
6. Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento = (4) – (5)		89 976 878 069
7. Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) × (6) × 0,66		4 697 847 740
8. Vantaggio del Regno Unito ¹¹		620 273 811
9. Correzione britannica di base = (7) – (8)		4 077 573 929
10. Guadagni imprevisi provenienti dalle risorse proprie tradizionali ¹²		5 148 759
11. Correzione a favore del Regno Unito = (9) – (10)		4 072 425 170

9 Percentuali arrotondate.

10 L'importo delle spese relative all'allargamento corrisponde: i) ai pagamenti effettuati a favore dei dieci nuovi Stati membri (che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004) a titolo degli stanziamenti 2003, adeguati applicando il deflatore PIL dell'Unione per gli esercizi 2004-2011, nonché ai pagamenti effettuati a titolo degli stanziamenti 2006 a favore della Bulgaria e della Romania, adeguati applicando il deflatore PIL dell'Unione per gli esercizi 2007-2011 (5a); e ii) alla spesa ripartita totale negli Stati membri in questione, fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo sviluppo rurale originate dal FEAOG, sezione Garanzia (5b). Quest'importo è dedotto dalla spesa ripartita totale affinché le spese non compensate prima dell'allargamento rimangano tali anche dopo.

11 Il «vantaggio» è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio all'IVA livellata e dell'introduzione della risorsa PNL/RNL.

12 Questi guadagni imprevisi corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall'aumento — dal 10 % al 25 % al 1° gennaio 2001 — della percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per i costi di riscossione di queste risorse (RPT).

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2007/436/CE, Euratom, durante il periodo 2007-2013 il contributo supplementare del Regno Unito risultante dalla detrazione dalla spesa ripartita della spesa relativa all'allargamento di cui al paragrafo 1, lettera g), di detto articolo non supera i 10 500 000 000 EUR a prezzi 2004. Le cifre corrispondenti sono riportate nella tabella seguente.

Correzione britannica 2007-2012 Differenza nell'importo originale rispetto al massimale di 10,5 miliardi di euro (DRP 2007 rispetto a DRP 2000), in EUR	Differenza a prezzi correnti	Differenza a prezzi costanti 2004
(A) Correzione britannica 2007	0	0
(B) Correzione britannica 2008	- 301 679 647	- 280 649 108
(C) Correzione britannica 2009	-1 349 840 247	-1 275 338 491
(D) Correzione britannica 2010	-2 117 969 550	-1 956 957 875
(E) Correzione britannica 2011	-2 355 745 675	-2 144 599 880
(F) Correzione britannica 2012	-2 528 825 389	-2 247 081 154
(G) Somma delle differenze = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)	-8 654 060 508	-7 904 626 509

TABELLA 6

Calcolo del finanziamento della correzione a favore del Regno Unito fissata a - 4 072 425 170 EUR (capitolo 1 5)

Stato membro	Parti nelle basi RNL	Parti senza il Regno Unito	Parti senza la Germania, i Paesi Bassi, l'Austria, la Svezia e il Regno Unito	3/4 della parte di Germania, Paesi Bassi, Austria, Svezia nella colonna 2	Importo della colonna 4 ripartito secondo la chiave della colonna 3	Chiave di finanziamento	Chiave di finanziamento applicata alla correzione
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2) + (4) + (5)	(7)
Belgio	2,97	3,50	5,49		1,50	4,99	203 319 870
Bulgaria	0,30	0,35	0,56		0,15	0,51	20 641 952
Repubblica ceca	1,11	1,31	2,06		0,56	1,87	76 171 234
Danimarca	1,95	2,29	3,60		0,98	3,27	133 244 609
Germania	20,65	24,31	0,00	-18,23	0,00	6,08	247 496 041
Estonia	0,13	0,15	0,23		0,06	0,21	8 646 516
Irlanda	0,96	1,13	1,78		0,48	1,62	65 831 554
Grecia	1,49	1,75	2,76		0,75	2,51	102 076 906
Spagna	7,80	9,18	14,43		3,93	13,12	534 198 490
Francia	16,06	18,91	29,70		8,10	27,01	1 099 788 009
Italia	12,09	14,23	22,36		6,09	20,33	827 797 416
Cipro	0,13	0,16	0,24		0,07	0,22	9 035 853
Lettonia	0,17	0,19	0,31		0,08	0,28	11 327 913
Lituania	0,25	0,29	0,46		0,13	0,42	17 099 797
Lussemburgo	0,24	0,29	0,45		0,12	0,41	16 644 804
Ungheria	0,76	0,90	1,41		0,38	1,28	52 146 128
Malta	0,05	0,05	0,09		0,02	0,08	3 175 795
Paesi Bassi	4,68	5,51	0,00	-4,13	0,00	1,38	56 109 257
Austria	2,38	2,80	0,00	-2,10	0,00	0,70	28 499 771
Polonia	2,95	3,47	5,45		1,49	4,96	201 820 761
Portogallo	1,22	1,44	2,26		0,62	2,06	83 792 876
Romania	1,07	1,26	1,98		0,54	1,80	73 475 304
Slovenia	0,27	0,31	0,49		0,13	0,45	18 239 917
Slovacchia	0,55	0,65	1,01		0,28	0,92	37 523 182
Finlandia	1,55	1,83	2,87		0,78	2,61	106 382 790
Svezia	3,17	3,73	0,00	-2,79	0,00	0,93	37 938 425
Regno Unito	15,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0
Totale	100,00	100,00	100,00	-27,26	27,26	100,00	4 072 425 170

I calcoli sono effettuati con quindici decimali.

TABELLA 7

Riepilogo del finanziamento¹³ del bilancio generale per tipo di risorsa propria e per Stato membro

Stato membro	Risorse proprie tradizionali (RPT)				Risorse proprie basate su IVA e RNL, compresi gli adeguamenti						Totale risorse proprie
	Contributi netti nel settore dello zucchero (75 %)	Dazi doganali netti (75 %)	Totale delle risorse proprie tradizionali nette (75 %)	p.m. costi di riscossione (25 % delle RPT lorde)	Risorsa propria basata sull'IVA	Risorsa propria basata sull'RNL	Riduzione a favore dei Paesi Bassi e della Svezia	Correzione a favore del Regno Unito	Totale «contributi nazionali»	Percentuale del totale «contributi nazionali» (%)	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	(10)	(11) = (9)/(10)
Belgio	6 600 000	1 871 900 000	1 878 500 000	626 166 667	507 167 100	3 045 898 083	25 706 523	203 319 870	3 782 091 576	3,22	5 660
Bulgaria	400 000	62 200 000	62 600 000	20 866 667	57 164 100	309 233 334	2 609 842	20 641 952	389 649 228	0,33	452
Repubblica ceca	3 400 000	246 200 000	249 600 000	83 200 000	203 719 800	1 141 107 439	9 630 626	76 171 234	1 430 629 099	1,22	1 680
Danimarca	3 400 000	373 500 000	376 900 000	125 633 333	303 452 100	1 996 113 308	16 846 635	133 244 609	2 449 656 652	2,08	2 826
Germania	26 300 000	3 780 400 000	3 806 700 000	1 268 899 996	1 803 400 200	21 182 045 223	178 770 505	247 496 041	23 411 711 969	19,91	27
Estonia	0	25 000 000	25 000 000	8 333 333	24 685 200	129 531 894	1 093 213	8 646 516	163 956 823	0,14	188
Irlanda	0	217 100 000	217 100 000	72 366 667	187 321 800	986 210 567	8 323 340	65 831 554	1 247 687 261	1,06	1 464
Grecia	1 400 000	141 200 000	142 600 000	47 533 334	261 990 000	1 529 195 607	12 905 981	102 076 906	1 906 168 494	1,62	2 048
Spagna	4 700 000	1 221 600 000	1 226 300 000	408 766 667	1 432 742 400	8 002 730 646	67 540 796	534 198 490	10 037 212 332	8,54	11
Francia	30 900 000	2 034 500 000	2 065 400 000	688 466 667	2 949 517 200	16 475 724 602	139 050 482	1 099 788 009	20 664 080 293	17,57	22
Italia	4 700 000	1 799 100 000	1 803 800 000	601 266 667	1 986 511 800	12 401 082 885	104 661 652	827 797 416	15 320 053 753	13,03	17
Cipro	0	24 800 000	24 800 000	8 266 667	26 485 350	135 364 474	1 142 438	9 035 853	172 028 115	0,15	196
Lettonia	0	26 800 000	26 800 000	8 933 333	21 768 300	169 701 416	1 432 232	11 327 913	204 229 861	0,17	231
Lituania	800 000	55 000 000	55 800 000	18 600 000	36 546 300	256 168 963	2 161 994	17 099 797	311 977 054	0,27	367
Lussemburgo	0	15 700 000	15 700 000	5 233 333	48 788 250	249 352 786	2 104 467	16 644 804	316 890 307	0,27	332
Ungheria	2 000 000	119 800 000	121 800 000	40 600 000	120 115 200	781 191 679	6 593 038	52 146 128	960 046 045	0,82	1 081
Malta	0	10 800 000	10 800 000	3 600 000	9 308 700	47 576 010	401 528	3 175 795	60 462 033	0,05	71
Paesi Bassi	7 300 000	2 086 000 000	2 093 300 000	697 766 667	273 970 400	4 802 132 716	- 653 069 739	56 109 257	4 479 142 634	3,81	6 572
Austria	3 200 000	239 900 000	243 100 000	81 033 334	320 816 475	2 439 164 041	20 585 859	28 499 771	2 809 066 146	2,39	3 052
Polonia	12 800 000	426 400 000	439 200 000	146 400 000	573 392 100	3 023 440 195	25 516 985	201 820 761	3 824 170 041	3,25	4 263
Portogallo	200 000	136 500 000	136 700 000	45 566 667	234 528 000	1 255 285 878	10 594 260	83 792 876	1 584 201 014	1,35	1 720
Romania	1 000 000	124 700 000	125 700 000	41 900 000	151 729 800	1 100 720 192	9 289 769	73 475 304	1 335 215 065	1,14	1 460
Slovenia	0	81 800 000	81 800 000	27 266 667	53 463 750	273 248 887	2 306 144	18 239 917	347 258 698	0,30	429
Slovacchia	1 400 000	141 700 000	143 100 000	47 700 000	76 974 000	562 127 987	4 744 202	37 523 182	681 369 371	0,58	824

¹³ p.m. (risorse proprie + altre entrate = totale delle spese); (136 343 652 955 + 1 580 778 258 = 137 924 431 213 = 137 924 431 213).

¹⁴ Totale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL: (136 343 652 955) / (13 377 699 300 000) = 1,02 %; massimale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL: 1,23 %.

Finlandia		169 600				1 593 701		106 382			
	800 000	000	170 400 000	56 800 000	283 110 000	280	13 450 391	790	1 996 644 461	1,70	2 167
Svezia		552 600		185 066		3 246 974	- 144 562				
	2 600 000	000	555 200 000	667	184 812 800	919	988	37 938 425	3 325 163 156	2,83	3 880
Regno Unito		2 647 000		885 500		15 423 478		-4 072 425			17
	9 500 000	000	2 656 500 000	000	2 896 467 900	919	825	170	14 377 691 474	12,23	
Totale		18 631 800	18 755 200	6 251 733	15 029 949	102 558			117 588 452 955	100,00	136
	123 400 000	000	000	333	025	503 930	0	0			

B. STATO GENERALE DELLE ENTRATE PER LINEA DI BILANCIO

ENTRATE —

Dati in cifre

Titolo	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
1	Risorse proprie	136 343 652 955	126 033 417 478	118 164 003 100,00
3	Eccedenze, saldi e adeguamenti	p.m.	1 496 968 014	6 370 047 475,72
4	Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi dell'Unione	1 303 747 390	1 312 344 852	1 206 807 562,37
5	Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo delle istituzioni	59 534 868	59 790 286	587 087 322,20
6	Titolo 6 - CONTRIBUTI E RESTITUZIONI IN RELAZIONE AD ACCORDI E PROGRAMMI DELL'UNIONE	60 000 000	50 000 000	2 454 490 230,29
7	Interessi di mora e multe	123 000 000	123 000 000	1 182 868 266,22
8	Assunzione ed erogazione di prestiti	4 296 000	384 000	858 312,00
9	Entrate varie	30 200 000	30 200 000	33 793 060,00
	Totale	137 924 431 213	129 106 104 630	129 999 955 328,80

TITOLO 1 — RISORSE PROPRIE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
1 1	Contributi e altri diritti previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom)	123 400 000	123 400 000	131 728 814,71
1 2	Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom	18 631 800 000	19 171 200 000	16 645 989 074,77
1 3	Risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2007/436/CE, Euratom	15 029 949 025	14 498 917 425	14 076 620 541,64
1 4	Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2007/436/CE, Euratom	102 558 503 930	92 239 900 053	87 259 205 936,16
1 5	Correzione degli squilibri di bilancio	0	0	51 857 520,20
1 6	Riduzione lorda del contributo rnl annuo concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia	0	0	-1 398 787,48
	Titolo 1 — Totale	136 343 652 955	126 033 417 478	118 164 003 100,00

CAPITOLO 1 1 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
1 1	Contributi e altri diritti previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom)				
1 1 0	<i>Contributi alla produzione relativi alla campagna di commercializzazione 2005/2006 e precedenti</i>	p.m.	p.m.	0,—	
1 1 1	<i>Contributi connessi all'ammasso dello zucchero</i>	p.m.	p.m.	839,00	
1 1 3	<i>Importi riscossi sulla produzione dello zucchero C, dell'isoglucosio C e dello sciroppo d'inulina C non esportata e sullo zucchero C e l'isoglucosio C di sostituzione</i>	p.m.	p.m.	0,—	
1 1 7	<i>Tassa sulla produzione</i>	123 400 000	123 400 000	122 682 977,95	99,42 %
1 1 8	<i>Prelievi unici sulla quota supplementare di zucchero e sulla quota aggiuntiva di isoglucosio</i>	p.m.	p.m.	0,—	
1 1 9	<i>Prelievo di eccedenza</i>	p.m.	p.m.	9 044 997,76	
	Capitolo 1 1 — Totale	123 400 000	123 400 000	131 728 814,71	106,75 %

Articolo 1 1 0 — Contributi alla produzione relativi alla campagna di commercializzazione 2005/2006 e precedenti

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero prevedeva che i produttori di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina versassero contributi alla produzione di base e B. Tali contributi erano destinati a coprire le spese di sostegno del mercato. Attualmente gli importi iscritti al presente articolo provengono dalla revisione dei contributi stabiliti in precedenza. I contributi per le campagne di commercializzazione 2007/2008 e seguenti figurano all'articolo 1 1 7 del presente capitolo, a titolo di «tassa sulla produzione».

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Stati membri	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
Belgio	p.m.	p.m.	0,—
Bulgaria	—	—	0,—
Repubblica ceca	p.m.	p.m.	0,—
Danimarca	p.m.	p.m.	0,—
Germania	p.m.	p.m.	0,—
Estonia	—	—	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	0,—
Grecia	p.m.	p.m.	0,—
Spagna	p.m.	p.m.	0,—
Francia	p.m.	p.m.	0,—

Italia	p.m.	p.m.	0,—
Cipro	—	—	0,—
Lettonia	p.m.	p.m.	0,—
Lituania	p.m.	p.m.	0,—
Lussemburgo	—	—	0,—
Ungheria	p.m.	p.m.	0,—
Malta	—	—	0,—
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0,—
Austria	p.m.	p.m.	0,—
Polonia	p.m.	p.m.	0,—
Portogallo	p.m.	p.m.	0,—
Romania	—	—	0,—
Slovenia	p.m.	p.m.	0,—
Slovacchia	p.m.	p.m.	0,—
Finlandia	p.m.	p.m.	0,—
Svezia	p.m.	p.m.	0,—
Regno Unito	p.m.	p.m.	0,—
Totale dell'articolo 1 1 0	p.m.	p.m.	0,—

Articolo 1 1 1 — Contributi connessi all'ammasso dello zucchero

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	839,00

Commento

Articolo destinato a registrare gli importi a carico di nuovi Stati membri in caso di mancata eliminazione delle eccedenze di zucchero conformemente al regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 8).

Articolo destinato anche a registrare le entrate provenienti dalle rimanenze del contributo per l'ammasso dello zucchero poiché il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1), ha eliminato il contributo per l'ammasso.

L'articolo registra anche gli importi dovuti, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 65/82 della Commissione, del 13 gennaio 1982, che stabilisce le modalità di applicazione per il riporto di zucchero alla campagna di commercializzazione successiva (GU L 9 del 14.1.1982, pag. 14), qualora non sia rispettato l'obbligo di magazzinaggio dello zucchero riportato e gli importi dovuti in sospeso conformemente al regolamento (CEE) n. 1789/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che stabilisce le norme generali relative al regime di scorta minima nel settore dello zucchero (GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 39), qualora non siano rispettate le norme generali relative al regime di scorta minima nel settore dello zucchero.

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Stati membri	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
Belgio	p.m.	p.m.	0,—
Bulgaria	p.m.	p.m.	0,—
Repubblica ceca	p.m.	p.m.	0,—
Danimarca	p.m.	p.m.	0,—
Germania	p.m.	p.m.	0,—
Estonia	p.m.	p.m.	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	0,—
Grecia	p.m.	p.m.	0,—
Spagna	p.m.	p.m.	839,00

Francia	p.m.	p.m.	0,—
Italia	p.m.	p.m.	0,—
Cipro	p.m.	p.m.	0,—
Lettonia	p.m.	p.m.	0,—
Lituania	p.m.	p.m.	0,—
Lussemburgo	—	—	0,—
Ungheria	p.m.	p.m.	0,—
Malta	p.m.	p.m.	0,—
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0,—
Austria	p.m.	p.m.	0,—
Polonia	p.m.	p.m.	0,—
Portogallo	p.m.	p.m.	0,—
Romania	p.m.	p.m.	0,—
Slovenia	p.m.	p.m.	0,—
Slovacchia	p.m.	p.m.	0,—
Finlandia	p.m.	p.m.	0,—
Svezia	p.m.	p.m.	0,—
Regno Unito	p.m.	p.m.	0,—
Totale dell'articolo 1 1 1	p.m.	p.m.	839,00

Articolo 1 1 3 — Importi riscossi sulla produzione dello zucchero C, dell'isoglucosio C e dello sciroppo d'inulina C non esportata e sullo zucchero C e l'isoglucosio C di sostituzione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Importi corrispondenti agli importi riscossi sulla produzione dello zucchero C, dell'isoglucosio C e dello sciroppo d'inulina C non esportata. Essi comprendono anche gli importi riscossi sullo zucchero C e l'isoglucosio C di sostituzione.

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 262 del 16.9.1981, pag. 14).

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Stati membri	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
Belgio	p.m.	p.m.	0,—
Bulgaria	—	—	0,—
Repubblica ceca	p.m.	p.m.	0,—
Danimarca	p.m.	p.m.	0,—
Germania	p.m.	p.m.	0,—
Estonia	—	—	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	0,—
Grecia	p.m.	p.m.	0,—
Spagna	p.m.	p.m.	0,—
Francia	p.m.	p.m.	0,—
Italia	p.m.	p.m.	0,—
Cipro	—	—	0,—
Lettonia	p.m.	p.m.	0,—
Lituania	p.m.	p.m.	0,—
Lussemburgo	—	—	0,—
Ungheria	p.m.	p.m.	0,—

Malta	—	—	0,—
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0,—
Austria	p.m.	p.m.	0,—
Polonia	p.m.	p.m.	0,—
Portogallo	p.m.	p.m.	0,—
Romania	—	—	0,—
Slovenia	p.m.	p.m.	0,—
Slovacchia	p.m.	p.m.	0,—
Finlandia	p.m.	p.m.	0,—
Svezia	p.m.	p.m.	0,—
Regno Unito	p.m.	p.m.	0,—
Totale dell'articolo 113	p.m.	p.m.	0,—

Articolo 117 — Tassa sulla produzione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
123 400 000	123 400 000	122 682 977,95

Commento

L'attuale organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero prevede che venga riscossa una tassa sulla produzione delle imprese che producono zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina.

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1), in particolare l'articolo 16.

Regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39).

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), in particolare l'articolo 51.

Stati membri	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
Belgio	6 600 000	6 600 000	6 601 725,90
Bulgaria	400 000	400 000	401 391,00
Repubblica ceca	3 400 000	3 400 000	3 368 702,50
Danimarca	3 400 000	3 400 000	3 349 918,58
Germania	26 300 000	26 300 000	26 339 173,20
Estonia	—	—	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	0,—
Grecia	1 400 000	1 400 000	1 428 318,00
Spagna	4 700 000	4 700 000	5 007 013,25
Francia	30 900 000	30 900 000	30 933 280,80
Italia	4 700 000	4 700 000	3 962 693,25
Cipro	—	—	0,—
Lettonia	p.m.	p.m.	0,—
Lituania	800 000	800 000	812 268,00
Lussemburgo	—	—	0,—
Ungheria	2 000 000	2 000 000	1 960 882,82
Malta	—	—	0,—

Paesi Bassi	7 300 000	7 300 000	7 243 992,00
Austria	3 200 000	3 200 000	3 159 246,60
Polonia	12 800 000	12 800 000	12 887 983,45
Portogallo	200 000	200 000	56 250,00
Romania	1 000 000	1 000 000	832 566,95
Slovenia	p.m.	p.m.	0,—
Slovacchia	1 400 000	1 400 000	1 317 300,75
Finlandia	800 000	800 000	728 991,00
Svezia	2 600 000	2 600 000	2 731 320,41
Regno Unito	9 500 000	9 500 000	9 559 959,49
Totale dell'articolo 117	123 400 000	123 400 000	122 682 977,95

Articolo 118 — Prelievi unici sulla quota supplementare di zucchero e sulla quota aggiuntiva di isoglucosio

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Le quote supplementari di zucchero e le quote aggiuntive di isoglucosio assegnate alle imprese sono soggette a un prelievo unico, a norma dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1), in particolare l'articolo 8 e l'articolo 9, paragrafi 2 e 3.

Regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39).

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

Stati membri	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
Belgio	p.m.	p.m.	0,—
Bulgaria	p.m.	p.m.	0,—
Repubblica ceca	p.m.	p.m.	0,—
Danimarca	p.m.	p.m.	0,—
Germania	p.m.	p.m.	0,—
Estonia	—	—	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	0,—
Grecia	p.m.	p.m.	0,—
Spagna	p.m.	p.m.	0,—
Francia	p.m.	p.m.	0,—
Italia	p.m.	p.m.	0,—
Cipro	—	—	0,—
Lettonia	p.m.	p.m.	0,—
Lituania	p.m.	p.m.	0,—
Lussemburgo	—	—	0,—
Ungheria	p.m.	p.m.	0,—
Malta	—	—	0,—
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0,—

Austria	p.m.	p.m.	0,—
Polonia	p.m.	p.m.	0,—
Portogallo	p.m.	p.m.	0,—
Romania	p.m.	p.m.	0,—
Slovenia	p.m.	p.m.	0,—
Slovacchia	p.m.	p.m.	0,—
Finlandia	p.m.	p.m.	0,—
Svezia	p.m.	p.m.	0,—
Regno Unito	p.m.	p.m.	0,—
Totale dell'articolo 118	p.m.	p.m.	0,—

Articolo 119 — Prelievo di eccedenza

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	9 044 997,76

Commento

Ciascuno Stato membro addebita un prelievo di eccedenza alle imprese interessate stabilite sul suo territorio, a norma dell'articolo 64 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1), in particolare l'articolo 15.

Regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22).

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

Stati membri	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
Belgio	p.m.	p.m.	0,—
Bulgaria	p.m.	p.m.	0,—
Repubblica ceca	p.m.	p.m.	313 959,02
Danimarca	p.m.	p.m.	0,—
Germania	p.m.	p.m.	762 760,13
Estonia	—	—	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	0,—
Grecia	p.m.	p.m.	0,—
Spagna	p.m.	p.m.	0,—
Francia	p.m.	p.m.	7 371 200,00
Italia	p.m.	p.m.	0,—
Cipro	—	—	0,—
Lettonia	p.m.	p.m.	0,—
Lituania	p.m.	p.m.	0,—
Lussemburgo	—	—	0,—
Ungheria	p.m.	p.m.	0,—
Malta	—	—	0,—
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	6 629,62
Austria	p.m.	p.m.	0,—
Polonia	p.m.	p.m.	590 448,99
Portogallo	p.m.	p.m.	0,—

Romania	p.m.	p.m.	0,—
Slovenia	p.m.	p.m.	0,—
Slovacchia	p.m.	p.m.	0,—
Finlandia	p.m.	p.m.	0,—
Svezia	p.m.	p.m.	0,—
Regno Unito	p.m.	p.m.	0,—
Totale dell'articolo 1 1 9	p.m.	p.m.	9 044 997,76

CAPITOLO 1 2 — DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
1 2	Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom				
1 2 0	Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom	18 631 800 000	19 171 200 000	16 645 989 074,77	89,34 %
	Capitolo 1 2 — Totale	18 631 800 000	19 171 200 000	16 645 989 074,77	89,34 %

Articolo 1 2 0 — Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
18 631 800 000	19 171 200 000	16 645 989 074,77

Commento

La destinazione dei dazi doganali in quanto risorse proprie al finanziamento delle spese comuni è una logica conseguenza della libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione. Il presente articolo può comprendere prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione europea sugli scambi con paesi terzi e dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Stati membri	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
Belgio	1 871 900 000	1 754 400 000	1 574 447 893,09
Bulgaria	62 200 000	55 100 000	48 731 825,96
Repubblica ceca	246 200 000	223 600 000	216 910 693,97
Danimarca	373 500 000	341 500 000	324 203 012,79
Germania	3 780 400 000	4 012 600 000	3 428 895 307,98
Estonia	25 000 000	22 300 000	21 895 275,18
Irlanda	217 100 000	198 300 000	199 751 597,81
Grecia	141 200 000	208 300 000	139 588 534,33
Spagna	1 221 600 000	1 358 000 000	1 165 153 480,20
Francia	2 034 500 000	1 710 700 000	1 528 031 533,13
Italia	1 799 100 000	2 193 200 000	1 737 777 723,97
Cipro	24 800 000	29 600 000	24 633 514,39
Lettonia	26 800 000	21 400 000	22 564 755,68

Lituania	55 000 000	44 900 000	43 764 438,14
Lussemburgo	15 700 000	16 900 000	14 292 014,00
Ungheria	119 800 000	118 800 000	99 025 060,64
Malta	10 800 000	12 400 000	10 140 238,05
Paesi Bassi	2 086 000 000	2 107 700 000	1 928 401 712,57
Austria	239 900 000	180 700 000	186 334 539,40
Polonia	426 400 000	406 800 000	339 098 482,82
Portogallo	136 500 000	149 300 000	134 916 744,20
Romania	124 700 000	120 900 000	109 052 763,07
Slovenia	81 800 000	76 600 000	74 191 737,85
Slovacchia	141 700 000	122 000 000	116 072 031,97
Finlandia	169 600 000	165 600 000	151 648 198,66
Svezia	552 600 000	527 200 000	464 202 323,36
Regno Unito	2 647 000 000	2 992 400 000	2 542 263 641,56
<i>Totale dell'articolo 1 2 0</i>	18 631 800 000	19 171 200 000	16 645 989 074,77

CAPITOLO 1 3 — RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA B), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
1 3	Risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2007/436/CE, Euratom				
<i>1 3 0</i>	<i>Risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2007/436/CE, Euratom</i>	15 029 949 025	14 498 917 425	14 076 620 541,64	93,66 %
	Capitolo 1 3 — Totale	15 029 949 025	14 498 917 425	14 076 620 541,64	93,66 %

Articolo 1 3 0 — Risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2007/436/CE, Euratom

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
15 029 949 025	14 498 917 425	14 076 620 541,64

Commento

L'aliquota uniforme applicata, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo regole dell'Unione è fissata allo 0,30%. L'imponibile da prendere in considerazione a tal fine è limitato al 50% del RNL di ciascuno Stato membro. Limitatamente al periodo 2007-2013, l'aliquota della risorsa propria basata sull'IVA per l'Austria è fissata allo 0,225%, per la Germania allo 0,15% e per i Paesi Bassi e la Svezia allo 0,10%.

Basi giuridiche

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l'articolo 2, paragrafi 1, lettera b) e 4.

Stati membri	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
Belgio	507 167 100	509 177 700	488 276 100,00
Bulgaria	57 164 100	54 002 100	50 703 900,03
Repubblica ceca	203 719 800	212 024 700	200 237 602,10
Danimarca	303 452 100	298 102 200	289 227 655,08
Germania	1 803 400 200	1 704 417 750	1 653 923 250,00

Estonia	24 685 200	23 036 100	21 597 900,00
Irlanda	187 321 800	193 316 100	190 045 350,00
Grecia	261 990 000	302 495 700	305 838 000,00
Spagna	1 432 742 400	1 616 263 500	1 577 470 500,00
Francia	2 949 517 200	2 898 884 700	2 797 328 100,00
Italia	1 986 511 800	1 770 579 000	1 727 718 300,00
Cipro	26 485 350	27 943 500	26 898 000,00
Lettonia	21 768 300	19 515 600	18 529 530,70
Lituania	36 546 300	37 817 700	35 444 400,00
Lussemburgo	48 788 250	50 250 750	47 477 700,00
Ungheria	120 115 200	138 289 800	127 082 176,26
Malta	9 308 700	9 542 850	9 148 950,00
Paesi Bassi	273 970 400	284 861 300	276 720 999,96
Austria	320 816 475	305 991 675	296 038 350,00
Polonia	573 392 100	579 390 000	529 165 756,44
Portogallo	234 528 000	244 895 100	246 720 750,00
Romania	151 729 800	155 340 900	138 828 489,65
Slovenia	53 463 750	56 316 300	54 279 000,00
Slovacchia	76 974 000	68 128 500	64 378 800,00
Finlandia	283 110 000	263 138 700	251 985 600,00
Svezia	184 812 800	173 638 300	166 480 169,51
Regno Unito	2 896 467 900	2 501 556 900	2 485 075 211,91
Totale dell'articolo 1 3 0	15 029 949 025	14 498 917 425	14 076 620 541,64

CAPITOLO 1 4 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
1 4	Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2007/436/CE, Euratom				
1 4 0	Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2007/436/CE, Euratom	102 558 503 930	92 239 900 053	87 259 205 936,16	85,08 %
	Capitolo 1 4 — Totale	102 558 503 930	92 239 900 053	87 259 205 936,16	85,08 %

Articolo 1 4 0 — Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2007/436/CE, Euratom

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
102 558 503 930	92 239 900 053	87 259 205 936,16

Commento

La risorsa basata sull'RNL è una risorsa «complementare» che fornisce le entrate necessarie per coprire, in un determinato esercizio, le spese eccedenti l'importo generato dalle risorse proprie tradizionali, dai versamenti a titolo dell'IVA e dalle altre entrate. La risorsa basata sull'RNL assicura implicitamente l'equilibrio ex ante del bilancio generale dell'Unione europea.

L'aliquota di prelievo della risorsa RNL viene determinata in funzione delle entrate supplementari necessarie per finanziare le spese di bilancio non coperte dalle altre risorse (versamenti a titolo dell'IVA, risorse proprie tradizionali e altre entrate). Un'aliquota di prelievo viene quindi applicata all'RNL di ciascuno degli Stati membri.

L'aliquota da applicare al reddito nazionale lordo degli Stati membri per l'esercizio è dello 0,7666 %.

Basi giuridiche

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

Stati membri	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
Belgio	3 045 898 083	2 710 446 454	2 551 066 177,96
Bulgaria	309 233 334	276 576 054	255 205 041,99
Repubblica ceca	1 141 107 439	1 061 280 518	982 009 469,32
Danimarca	1 996 113 308	1 786 595 201	1 695 800 977,30
Germania	21 182 045 223	18 989 602 162	18 015 507 359,04
Estonia	129 531 894	108 979 492	101 212 404,96
Irlanda	986 210 567	905 316 752	873 866 919,96
Grecia	1 529 195 607	1 549 373 965	1 500 777 281,96
Spagna	8 002 730 646	7 627 242 391	7 271 600 414,04
Francia	16 475 724 602	14 857 382 842	14 023 354 543,00
Italia	12 401 082 885	11 412 565 545	10 865 931 276,00
Cipro	135 364 474	130 861 934	123 682 439,04
Lettonia	169 701 416	137 377 283	129 216 133,93
Lituania	256 168 963	219 897 783	200 238 365,25
Lussemburgo	249 352 786	235 328 800	218 312 058,04
Ungheria	781 191 679	770 548 419	678 619 318,59
Malta	47 576 010	44 690 028	42 068 721,04
Paesi Bassi	4 802 132 716	4 471 690 449	4 222 386 866,00
Austria	2 439 164 041	2 136 872 326	2 018 923 380,96
Polonia	3 023 440 195	2 801 171 728	2 485 241 391,53
Portogallo	1 255 285 878	1 146 865 866	1 134 471 860,96
Romania	1 100 720 192	990 258 644	865 691 994,47
Slovenia	273 248 887	264 805 575	249 585 809,96
Slovacchia	562 127 987	515 946 829	473 926 799,96
Finlandia	1 593 701 280	1 423 847 944	1 331 002 925,00
Svezia	3 246 974 919	2 891 607 587	2 696 961 652,49
Regno Unito	15 423 478 919	12 772 767 482	12 252 544 353,41
Totale dell'articolo 1 4 0	102 558 503 930	92 239 900 053	87 259 205 936,16

CAPITOLO 1 5 — CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
1 5	Correzione degli squilibri di bilancio				
1 5 0	Correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della decisione 2007/436/CE, Euratom	0	0	51 857 520,20	Infinity %
	Capitolo 1 5 — Totale	0	0	51 857 520,20	Infinity %

Articolo 1 5 0 — Correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della decisione 2007/436/CE, Euratom

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
0	0	51 857 520,20

Commento

Il meccanismo di correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito (correzione britannica) è stato istituito dal Consiglio

europeo di Fontainebleau del giugno 1984 e dalla risultante decisione relativa alle risorse proprie del 1985. Lo scopo di questo meccanismo era di ridurre lo squilibrio di bilancio del Regno Unito tramite una riduzione dei suoi versamenti all'Unione.

Basi giuridiche

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare gli articoli 4 e 5.

Stati membri	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
Belgio	203 319 870	183 957 133	185 512 958,04
Bulgaria	20 641 952	18 771 128	18 558 453,00
Repubblica ceca	76 171 234	72 028 769	71 220 198,73
Danimarca	133 244 609	121 255 644	123 357 326,82
Germania	247 496 041	227 039 988	230 537 205,00
Estonia	8 646 516	7 396 403	7 360 143,00
Irlanda	65 831 554	61 443 558	63 547 406,04
Grecia	102 076 906	105 155 515	109 136 186,04
Spagna	534 198 490	517 658 498	528 789 146,04
Francia	1 099 788 009	1 008 365 814	1 019 775 186,00
Italia	827 797 416	774 567 167	790 168 077,00
Cipro	9 035 853	8 881 558	8 994 159,00
Lettonia	11 327 913	9 323 752	9 406 000,41
Lituania	17 099 797	14 924 392	14 561 289,01
Lussemburgo	16 644 804	15 971 690	15 875 604,00
Ungheria	52 146 128	52 296 874	48 420 485,05
Malta	3 175 795	3 033 098	3 059 228,04
Paesi Bassi	56 109 257	53 463 603	54 032 187,00
Austria	28 499 771	25 548 480	25 835 351,04
Polonia	201 820 761	190 114 628	178 037 184,55
Portogallo	83 792 876	77 837 419	82 498 538,04
Romania	73 475 304	67 208 537	62 683 549,95
Slovenia	18 239 917	17 972 270	18 149 823,96
Slovacchia	37 523 182	35 017 146	34 463 850,00
Finlandia	106 382 790	96 636 104	96 790 233,00
Svezia	37 938 425	34 572 107	34 489 444,44
Regno Unito	-4 072 425 170	- 3 800 441 275	-3 783 401 693,00
Totale dell'articolo 1 5 0	0	0	51 857 520,20

CAPITOLO 1 6 — RIDUZIONE LORDA DEL CONTRIBUTO RNL ANNUO CONCESSA AI PAESI BASSI E ALLA SVEZIA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
1 6	Riduzione lorda del contributo rnl annuo concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia				
1 6 0	Riduzione lorda del contributo RNL annuo concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2007/436/CE, Euratom	0	0	-1 398 787,48	-Infinity %
	Capitolo 1 6 — Totale	0	0	-1 398 787,48	-Infinity %

Articolo 1 6 0 — Riduzione lorda del contributo RNL annuo concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2007/436/CE, Euratom

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
0	0	-1 398 787,48

Commento

Limitatamente al periodo 2007-2013, i Paesi Bassi beneficiano di una riduzione lorda del proprio contributo RNL annuo pari a 605 000 000 EUR e la Svezia di una riduzione lorda del proprio contributo RNL annuo pari a 150 000 000 EUR, a prezzi 2004. Tali importi sono adeguati ai prezzi attuali.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 9.

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5.

Stati membri	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
Belgio	25 706 523	24 892 630	24 197 489,04
Bulgaria	2 609 842	2 540 063	2 420 682,01
Repubblica ceca	9 630 626	9 746 757	9 309 591,79
Danimarca	16 846 635	16 408 018	16 086 232,73
Germania	178 770 505	174 399 734	170 881 511,04
Estonia	1 093 213	1 000 863	960 024,96
Irlanda	8 323 340	8 314 392	8 288 841,96
Grecia	12 905 981	14 229 388	14 235 240,96
Spagna	67 540 796	70 048 284	68 972 916,00
Francia	139 050 482	136 449 600	133 014 960,96
Italia	104 661 652	104 812 538	103 066 026,00
Cipro	1 142 438	1 201 831	1 173 158,04
Lettonia	1 432 232	1 261 667	1 225 783,36
Lituania	2 161 994	2 019 532	1 899 309,96
Lussemburgo	2 104 467	2 161 250	2 070 743,04
Ungheria	6 593 038	7 076 685	6 421 903,76
Malta	401 528	410 431	399 032,04
Paesi Bassi	- 653 069 739	- 637 756 193	- 624 989 585,04
Austria	20 585 859	19 624 949	19 149 984,00
Polonia	25 516 985	25 725 847	23 514 717,29
Portogallo	10 594 260	10 532 769	10 760 744,04
Romania	9 289 769	9 094 495	8 205 141,87
Slovenia	2 306 144	2 431 964	2 367 383,04
Slovacchia	4 744 202	4 738 435	4 495 311,96
Finlandia	13 450 391	13 076 562	12 624 890,04
Svezia	- 144 562 988	- 141 747 068	- 138 333 322,59
Regno Unito	130 169 825	117 304 577	116 182 500,26
Totale dell'articolo 1 6 0	0	0	- 1 398 787,48

TITOLO 3 — ECCEDENZE, SALDI E ADEGUAMENTI

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
3 0	Ecceденza disponibile dell'esercizio precedente	p.m.	1 496 968 014	4 539 394 282,77

3 1	Saldi e adeguamenti dei saldi basati sull'imposta sul valore aggiunto relativi agli esercizi precedenti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 4, 5 e 8 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000	p.m.	p.m.	722 281 620,61
3 2	Saldi e adeguamenti di saldi basati sul reddito/prodotto nazionale lordo relativi agli esercizi precedenti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (CE, Euratom) N. 1150/2000	p.m.	p.m.	1 155 085 183,84
3 4	Adeguamento relativo alla non partecipazione di taluni Stati membri a determinate politiche dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia	p.m.	p.m.	-282 578,19
3 5	Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito	p.m.	p.m.	-46 431 033,31
3 6	Risultato degli aggiornamenti intermedi del calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito	p.m.	p.m.	0,—
Titolo 3 — Totale		p.m.	p.m.	6 370 047 475,72

CAPITOLO 3 0 — ECCEDEZZA DISPONIBILE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
3 0	Ecceденza disponibile dell'esercizio precedente				
3 0 0	<i>Ecceденza disponibile dell'esercizio precedente</i>	p.m.	1 496 968 014	4 539 394 282,77	
3 0 2	<i>Ecceденza di risorse proprie risultanti dal riversamento dell'ecceденza del Fondo di garanzia per le azioni esterne</i>	p.m.	p.m.	0,—	
Capitolo 3 0 — Totale		p.m.	1 496 968 014	4 539 394 282,77	

Articolo 3 0 0 — Ecceденza disponibile dell'esercizio precedente

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	1 496 968 014	4 539 394 282,77

Commento

Conformemente all'articolo 15 del regolamento finanziario, il saldo di ogni esercizio è iscritto, a seconda che si tratti di un'ecceденza o di un deficit, in entrata o in spesa nel bilancio dell'esercizio successivo.

Le stime appropriate delle suddette entrate o spese sono iscritte nel bilancio nel corso della procedura di bilancio e, se del caso, facendo ricorso alla procedura della lettera rettificativa, presentata in conformità dell'articolo 34 del regolamento finanziario. Esse vengono stabilite conformemente ai principi di cui all'articolo 15 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

Dopo la presentazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo, che la Commissione deve presentare entro 15 giorni successivi alla presentazione dei conti provvisori.

Un disavanzo è iscritto all'articolo 27 02 01 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), in particolare l'articolo 15.

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l'articolo 7.

Articolo 3 0 2 — Eccedenza di risorse proprie risultanti dal riversamento dell'eccedenza del Fondo di garanzia per le azioni esterne

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere, conformemente agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009, le eventuali eccedenze del Fondo di garanzia per le azioni esterne rispetto all'importo obiettivo, una volta raggiunto detto importo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3.

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).

Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

CAPITOLO 3 1 — SALDI E ADEGUAMENTI DEI SALDI BASATI SULL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI 4, 5 E 8 DEL REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1150/2000

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
3 1	Saldi e adeguamenti dei saldi basati sull'imposta sul valore aggiunto relativi agli esercizi precedenti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 4, 5 e 8 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000				
3 1 0	Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 4, 5 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995				
3 1 0 3	Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 4, 5 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995	p.m.	p.m.	722 281 620,61	
	<i>Articolo 3 1 0 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	722 281 620,61	
	Capitolo 3 1 — Totale	p.m.	p.m.	722 281 620,61	

Articolo 3 1 0 — Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 4, 5 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995

Voce 3 1 0 3 — Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 4, 5 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	722 281 620,61

Commento

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, gli Stati membri trasmettono alla

Commissione, entro il 31 luglio, un estratto in cui si indica l'ammontare totale della base delle risorse IVA.

Ad ogni Stato membro è addebitato l'importo calcolato sulla base di questo estratto, conformemente alle norme dell'Unione europea, ed è accreditato l'importo dei dodici pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente. La Commissione determina l'ammontare del saldo e lo comunica agli Stati membri con un anticipo sufficiente affinché essi possano iscriverlo nel conto della Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.

Eventuali correzioni agli estratti summenzionati risultanti dai controlli della Commissione conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 e/o eventuali modifiche apportate all'RNL degli esercizi precedenti che incidano sul livellamento della base IVA comporteranno adeguamenti dei saldi IVA.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1), in particolare l'articolo 10, paragrafi 4, 5 e 8.

Stati membri	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
Belgio	p.m.	p.m.	28 248 185,26
Bulgaria	p.m.	p.m.	493 743,83
Repubblica ceca	p.m.	p.m.	7 449 176,38
Danimarca	p.m.	p.m.	2 076 879,75
Germania	p.m.	p.m.	17 568 295,03
Estonia	p.m.	p.m.	1 255 001,79
Irlanda	p.m.	p.m.	3 468 761,62
Grecia	p.m.	p.m.	- 27 207 676,22
Spagna	p.m.	p.m.	386 936 162,77
Francia	p.m.	p.m.	119 302 438,91
Italia	p.m.	p.m.	84 125 027,89
Cipro	p.m.	p.m.	66 837,58
Lettonia	p.m.	p.m.	- 2 670 657,77
Lituania	p.m.	p.m.	- 7 590 645,48
Lussemburgo	p.m.	p.m.	- 808 338,16
Ungheria	p.m.	p.m.	- 10 460 626,65
Malta	p.m.	p.m.	305 970,96
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	13 622 917,50
Austria	p.m.	p.m.	10 021 395,93
Polonia	p.m.	p.m.	- 2 117 333,16
Portogallo	p.m.	p.m.	52 549 013,00
Romania	p.m.	p.m.	- 47 274,28
Slovenia	p.m.	p.m.	451 073,36
Slovacchia	p.m.	p.m.	- 4 424 287,31
Finlandia	p.m.	p.m.	14 960 274,81
Svezia	p.m.	p.m.	6 645 887,98
Regno Unito	p.m.	p.m.	28 061 415,29
Totale della voce 3 1 0 3	p.m.	p.m.	722 281 620,61

CAPITOLO 3 2 — SALDI E ADEGUAMENTI DI SALDI BASATI SUL REDDITO/PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI 6, 7 E 8, DEL REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1150/2000

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
3 2	Saldi e adeguamenti di saldi basati sul reddito/prodotto nazionale lordo relativi agli esercizi precedenti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (CE, Euratom) N. 1150/2000				
3 2 0	Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995				
3 2 0 3	Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995	p.m.	p.m.	1 155 085 183,84	
	<i>Articolo 3 2 0 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	1 155 085 183,84	
	Capitolo 3 2 — Totale	p.m.	p.m.	1 155 085 183,84	

Articolo 3 2 0 — Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995

Voce 3 2 0 3 — Risultato dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	1 155 085 183,84

Commento

Sulla base delle cifre per l'aggregato RNL e delle sue componenti per l'esercizio precedente, fornite dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, ad ogni Stato membro è addebitato l'importo calcolato conformemente alle norme dell'Unione ed è accreditato l'importo dei dodici pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente.

La Commissione determina l'ammontare del saldo e lo comunica agli Stati membri con un anticipo sufficiente affinché essi possano iscriverlo nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.

Eventuali modifiche apportate al prodotto nazionale lordo/reddito nazionale lordo degli esercizi precedenti conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, fatti salvi gli articoli 4 e 5, danno luogo, per ciascuno Stato membro interessato, ad un adeguamento del saldo stabilito conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1), in particolare l'articolo 10, paragrafi 6, 7 e 8.

Regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).

Stati membri	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
Belgio	p.m.	p.m.	75 090 848,28
Bulgaria	p.m.	p.m.	18 780 019,26
Repubblica ceca	p.m.	p.m.	187 940 253,96

Danimarca	p.m.	p.m.	8 756 363,25
Germania	p.m.	p.m.	- 413 112 131,18
Estonia	p.m.	p.m.	5 607 059,31
Irlanda	p.m.	p.m.	12 641 677,11
Grecia	p.m.	p.m.	- 125 366 408,35
Spagna	p.m.	p.m.	80 167 959,41
Francia	p.m.	p.m.	5 652 988,38
Italia	p.m.	p.m.	832 541 650,20
Cipro	p.m.	p.m.	- 259 300,87
Lettonia	p.m.	p.m.	4 363 908,98
Lituania	p.m.	p.m.	13 405 135,44
Lussemburgo	p.m.	p.m.	- 3 302 114,04
Ungheria	p.m.	p.m.	- 12 525 899,86
Malta	p.m.	p.m.	1 448 859,98
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	- 7 046 685,31
Austria	p.m.	p.m.	130 156 774,28
Polonia	p.m.	p.m.	8 342 621,37
Portogallo	p.m.	p.m.	72 761 794,65
Romania	p.m.	p.m.	36 131 959,43
Slovenia	p.m.	p.m.	2 220 662,26
Slovacchia	p.m.	p.m.	795 829,91
Finlandia	p.m.	p.m.	104 522 069,29
Svezia	p.m.	p.m.	100 732 942,07
Regno Unito	p.m.	p.m.	14 636 346,63
Totale della voce 3 2 0 3	p.m.	p.m.	1 155 085 183,84

CAPITOLO 3 4 — ADEGUAMENTO RELATIVO ALLA NON PARTECIPAZIONE DI TALUNI STATI MEMBRI A DETERMINE POLITICHE DELLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
3 4	Adeguamento relativo alla non partecipazione di taluni Stati membri a determinate politiche dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia				
3 4 0	' <i>Adeguamento dell'impatto della non partecipazione di taluni Stati membri a determinate politiche dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia</i>	p.m.	p.m.	-282 578,19	
	Capitolo 3 4 — Totale	p.m.	p.m.	-282 578,19	

Articolo 3 4 0 — ' Adeguamento dell'impatto della non partecipazione di taluni Stati membri a determinate politiche dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	-282 578,19

Commento

L'articolo 3 del protocollo sulla posizione della Danimarca e l'articolo 5 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esentano del tutto questi Stati membri dal sostenere le conseguenze finanziarie di determinate misure nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, ad eccezione dei relativi costi amministrativi. Essi possono pertanto beneficiare di un adeguamento delle risorse proprie versate per ciascun esercizio al quale non partecipano.

Il contributo di ciascuno Stato membro al meccanismo di adeguamento viene calcolato applicando alla spesa di bilancio risultante da

questa azione o politica la chiave dell'aggregato del reddito nazionale lordo e delle sue componenti dell'esercizio precedente, forniti dagli Stati membri conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).

La Commissione determina l'ammontare del saldo di ciascuno Stato membro e lo comunica con un anticipo sufficiente affinché gli Stati membri possano iscriverlo nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 il primo giorno feriale del mese di dicembre, conformemente all'articolo 10 *bis* dello stesso regolamento.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità europea (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1), in particolare l'articolo 10 *bis*.

Protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 3, e protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 5.

Stati membri	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
Belgio	p.m.	p.m.	1 149 280,38
Bulgaria	p.m.	p.m.	111 890,26
Repubblica ceca	p.m.	p.m.	439 227,25
Danimarca	p.m.	p.m.	- 3 315 728,36
Germania	p.m.	p.m.	8 039 873,04
Estonia	p.m.	p.m.	43 316,88
Irlanda	p.m.	p.m.	- 2 086 915,62
Grecia	p.m.	p.m.	704 697,94
Spagna	p.m.	p.m.	3 301 509,21
Francia	p.m.	p.m.	6 272 302,46
Italia	p.m.	p.m.	4 935 887,68
Cipro	p.m.	p.m.	53 725,57
Lettonia	p.m.	p.m.	59 378,60
Lituania	p.m.	p.m.	86 633,15
Lussemburgo	p.m.	p.m.	91 255,07
Ungheria	p.m.	p.m.	262 376,96
Malta	p.m.	p.m.	18 028,57
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	1 859 341,94
Austria	p.m.	p.m.	907 266,74
Polonia	p.m.	p.m.	963 277,03
Portogallo	p.m.	p.m.	532 096,02
Romania	p.m.	p.m.	371 521,33
Slovenia	p.m.	p.m.	111 205,36
Slovacchia	p.m.	p.m.	207 113,37
Finlandia	p.m.	p.m.	584 454,38
Svezia	p.m.	p.m.	1 164 142,90
Regno Unito	p.m.	p.m.	- 27 149 736,30
Totale dell'articolo 3 4 0	p.m.	p.m.	- 282 578,19

CAPITOLO 3 5 — RISULTATO DEL CALCOLO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
3 5	Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito				

3 5 0	Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito				
3 5 0 4	Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito	p.m.	p.m.	-46 431 033,31	
	Articolo 3 5 0 — Totale parziale	p.m.	p.m.	-46 431 033,31	
	Capitolo 3 5 — Totale	p.m.	p.m.	-46 431 033,31	

Articolo 3 5 0 — Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito

Voce 3 5 0 4 — Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	-46 431 033,31

Commento

Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito.

Le cifre per il 2011 corrispondono al risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo della correzione per l'esercizio 2007 e un aggiornamento finale per l'esercizio 2006.

Basi giuridiche

Articoli 4 e 5 della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42).

Articoli 4 e 5 della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).

Stati membri	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
Belgio	p.m.	p.m.	- 8 048 641,92
Bulgaria	p.m.	p.m.	- 206 211,00
Repubblica ceca	p.m.	p.m.	3 347 606,79
Danimarca	p.m.	p.m.	- 11 234 208,90
Germania	p.m.	p.m.	- 12 248 421,96
Estonia	p.m.	p.m.	- 1 365 231,00
Irlanda	p.m.	p.m.	- 10 814 067,96
Grecia	p.m.	p.m.	- 16 084 340,04
Spagna	p.m.	p.m.	- 41 096 144,04
Francia	p.m.	p.m.	- 53 860 120,92
Italia	p.m.	p.m.	- 72 263 136,00
Cipro	p.m.	p.m.	- 463 799,98
Lettonia	p.m.	p.m.	- 376 724,74
Lituania	p.m.	p.m.	- 607 506,00
Lussemburgo	p.m.	p.m.	- 885 867,00
Ungheria	p.m.	p.m.	- 1 392 527,31
Malta	p.m.	p.m.	- 126 186,96
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	- 3 320 143,92
Austria	p.m.	p.m.	- 1 858 687,92
Polonia	p.m.	p.m.	4 656 538,98
Portogallo	p.m.	p.m.	- 898 938,00
Romania	p.m.	p.m.	4 182 315,73
Slovenia	p.m.	p.m.	- 220 740,00
Slovacchia	p.m.	p.m.	2 462 865,19

Finlandia	p.m.	p.m.	- 9 671 119,08
Svezia	p.m.	p.m.	- 1 495 196,45
Regno Unito	p.m.	p.m.	187 457 601,10
Totale della voce 3 5 0 4	p.m.	p.m.	- 46 431 033,31

CAPITOLO 3 6 — RISULTATO DEGLI AGGIORNAMENTI INTERMEDI DEL CALCOLO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
3 6	Risultato degli aggiornamenti intermedi del calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito				
3 6 0	Risultato degli aggiornamenti intermedi del calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito				
3 6 0 4	Risultato degli aggiornamenti intermedi del calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolo 3 6 0 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Capitolo 3 6 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	

Articolo 3 6 0 — Risultato degli aggiornamenti intermedi del calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito

Voce 3 6 0 4 — Risultato degli aggiornamenti intermedi del calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere la differenza tra l'importo iscritto nel bilancio e l'aggiornamento intermedio più recente della correzione britannica, prima del calcolo finale.

Basi giuridiche

Articoli 4 e 5 della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).

Stati membri	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
Belgio	p.m.	p.m.	0,—
Bulgaria	p.m.	p.m.	0,—
Repubblica ceca	p.m.	p.m.	0,—
Danimarca	p.m.	p.m.	0,—
Germania	p.m.	p.m.	0,—
Estonia	p.m.	p.m.	0,—
Irlanda	p.m.	p.m.	0,—
Grecia	p.m.	p.m.	0,—
Spagna	p.m.	p.m.	0,—
Francia	p.m.	p.m.	0,—
Italia	p.m.	p.m.	0,—
Cipro	p.m.	p.m.	0,—

Lettonia	p.m.	p.m.	0,—
Lituania	p.m.	p.m.	0,—
Lussemburgo	p.m.	p.m.	0,—
Ungheria	p.m.	p.m.	0,—
Malta	p.m.	p.m.	0,—
Paesi Bassi	p.m.	p.m.	0,—
Austria	p.m.	p.m.	0,—
Polonia	p.m.	p.m.	0,—
Portogallo	p.m.	p.m.	0,—
Romania	p.m.	p.m.	0,—
Slovenia	p.m.	p.m.	0,—
Slovacchia	p.m.	p.m.	0,—
Finlandia	p.m.	p.m.	0,—
Svezia	p.m.	p.m.	0,—
Regno Unito	p.m.	p.m.	0,—
Totale della voce 3 6 0 4	p.m.	p.m.	0,—

TITOLO 4 — ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
4 0	Imposte e trattenute varie	722 354 762	698 566 920	650 857 115,41
4 1	Contributi al regime pensionistico	560 231 129	592 202 800	531 544 068,84
4 2	Altri contributi al regime pensionistico	21 161 499	21 575 132	24 406 378,12
Titolo 4 — Totale		1 303 747 390	1 312 344 852	1 206 807 562,37

CAPITOLO 4 0 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
4 0	Imposte e trattenute varie				
4 0 0	<i>Gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei membri delle istituzioni, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione, nonché dei membri degli organi della Banca europea per gli investimenti, della Banca centrale europea, del Fondo europeo per gli investimenti e dei membri del loro personale e dei beneficiari di una pensione</i>	651 955 340	633 070 802	587 748 843,89	90,15 %
4 0 3	<i>Gettito del contributo temporaneo applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	p.m.	p.m.	52 831,09	
4 0 4	<i>Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio</i>	70 399 422	65 496 118	63 055 440,43	89,57 %
Capitolo 4 0 — Totale		722 354 762	698 566 920	650 857 115,41	90,10 %

Articolo 4 0 0 — Gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei membri delle istituzioni, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione, nonché dei membri degli organi della Banca europea per gli investimenti, della Banca centrale europea, del Fondo europeo per gli investimenti e dei membri del loro personale e dei beneficiari di una pensione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
651 955 340	633 070 802	587 748 843,89

Commento

Queste entrate costituiscono la totalità delle imposte sugli stipendi, i salari e gli emolumenti di ogni genere, tranne le prestazioni e gli assegni familiari versati ai membri della Commissione, ai funzionari, agli altri agenti e ai beneficiari di indennità di cessazione dal servizio di cui al capitolo 01 di ciascun titolo dello stato delle spese nonché ai beneficiari di una pensione.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 3.

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU L 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24).

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU L 268 del 20.10.1977, pag. 1).

Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15).

Decisione n. 1247/2002/CE del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 1° luglio 2002, relativa allo statuto e alle condizioni generali d'esercizio delle funzioni di Garante europeo della protezione dei dati (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 1).

Decisione 2009/909/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, concernente la fissazione delle condizioni di impiego del presidente del Consiglio europeo (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 35).

Decisione 2009/910/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, concernente la fissazione delle condizioni di impiego dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 36).

Decisione 2009/912/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, concernente la fissazione delle condizioni di impiego del segretario generale del Consiglio dell'Unione europea (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 38).

Parlamento	65 727 926
Consiglio	22 452 000
Commissione:	446 262 521
— funzionamento	(364 461 000)
— ricerca e sviluppo tecnologico	(14 823 617)
— ricerca (azioni indirette)	(16 454 048)
— Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)	(2 950 000)
— Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)	676 000
— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (OIB)	(2 356 000)
— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (OIL)	861 000
— Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO)	(1 157 000)
— Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (OP)	(3 437 000)

— Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)	228 203)	
— Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia	143 420)	
— Impresa comune Artemis –Iniziativa in materia di sistemi informatici incorporati- (ITC Artemis)	97 680)	
— Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)	69 381)	
— Impresa comune Clean Sky	165 141)	
— Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP)	285 711)	
— Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)	252 480)	
— Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)	(1 039 625)	
— Agenzia europea per la ricostruzione	p.m.	
— Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)	228 373)	
— Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex)	890 450)	
— Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)	102 179)	
— Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)	(3 924 919)	
— Autorità bancaria europea (EBA)	786 380)	
— Eurojust	573 681)	
— Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM)	(1 068 486)	
— Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)	563 211)	
— Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA)	(3 353 036)	
— Agenzia europea dell'ambiente (AEE)	(1 251 270)	
— Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)	(1 753 398)	
— Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)	571 139)	
— Agenzia del GNSS europeo (GALILEO)	217 312)	
— Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)	128 967)	
— Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET)	137 503)	
— Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)	425 878)	
— Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (F4E)	(1 708 380)	
— Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)	841 041)	
— Agenzia europea per i medicinali (EMA)	(4 229 961)	
— Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)	496 720)	
— Comitato consultivo ITC iniziativa europea in materia di nanoelettronica (ENIAC)	95 678)	
— Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)	251 098)	
— Accademia europea di polizia (CEPOL)	100 337)	
— Ufficio europeo di polizia (Europol)	(2 629 713)	
— Agenzia ferroviaria europea (ERA)	804 709)	
— Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)	843 145)	
— Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)	581 178)	
— Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)	756 725)	
— Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)	468 029)	
— Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (EACI)	411 524)	
— Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori (EAHC)	123 798)	
— Agenzia esecutiva per la ricerca (AER)	944 402)	
— Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T EA)	271 482)	
— Impresa comune in materia di idrogeno e celle a combustibile (FCH)	122 404)	
— ITC Iniziativa in materia di farmaci innovativi (IMI)	218 218)	
— ITC sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)	210 264)	
— Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)	(3 606 330)	
— Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT)	(1 113 897)	
Corte di giustizia		24 925 000
Corte dei conti		10 336 000
Comitato economico e sociale europeo		4 610 874
Comitato delle regioni		3 192 081
Mediatore europeo		594 938
Garante europeo della protezione dei dati		459 000
Servizio europeo per l'azione esterna		21 795 000
Banca europea per gli investimenti		34 000 000

Banca centrale europea	15 200 000
Fondo europeo per gli investimenti	2 400 000
Totale	651 955 340

Articolo 4 0 3 — Gettito del contributo temporaneo applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	52 831,09

Commento

Le disposizioni riguardanti il contributo temporaneo sono state applicate fino al 30 giugno 2003. Pertanto questo articolo coprirà tutte le entrate risultanti dall'importo residuo del contributo temporaneo applicato alle retribuzioni dei membri della Commissione, dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 66 *bis*, nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU L 268 del 20.10.1977, pag. 1).

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
— funzionamento	(p.m.)
— ricerca e sviluppo tecnologico	(p.m.)
— ricerca (azioni indirette)	(p.m.)
— Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)	(p.m.)
— Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)	(p.m.)
— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (OIB)	(p.m.)
— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (OIL)	(p.m.)
— Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali PMO)	(p.m.)
— Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (OP)	(p.m.)
— Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)	(p.m.)
— Eurojust	(p.m.)
— Agenzia europea per la ricostruzione	(p.m.)
— Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)	(p.m.)
— Agenzia europea per i medicinali (EMA)	(p.m.)
— Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)	(p.m.)
— Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)	(p.m.)
— Agenzia europea dell'ambiente (AEE)	(p.m.)
— Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)	(p.m.)
— Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)	(p.m.)
— Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)	(p.m.)
— Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)	(p.m.)
— Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)	(p.m.)
— Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)	(p.m.)
— Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)	(p.m.)
— Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT)	(p.m.)
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.

Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Totale	p.m.

Articolo 404 — Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
70 399 422	65 496 118	63 055 440,43

Commento

Articolo destinato ad accogliere il gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio, conformemente all'articolo 66 *bis* dello statuto.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 *bis*.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU L 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU L 268 del 20.10.1977, pag. 1).

Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15).

Decisione n. 1247/2002/CE del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 1° luglio 2002, relativa allo statuto e alle condizioni generali d'esercizio delle funzioni di Garante europeo della protezione dei dati (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 1).

Decisione 2009/909/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, concernente la fissazione delle condizioni di impiego del presidente del Consiglio europeo (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 35).

Decisione 2009/910/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, concernente la fissazione delle condizioni di impiego dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 36).

Decisione 2009/912/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, concernente la fissazione delle condizioni di impiego del segretario generale del Consiglio dell'Unione europea (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 38).

Parlamento	8 437 391
Consiglio	2 797 000
Commissione:	50 484 893
— funzionamento	(35 229 000)
— ricerca e sviluppo tecnologico	(2 857 553)
— ricerca (azioni indirette)	(2 701 795)
— Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)	612 000
— Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)	133 000
— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (OIB)	442 000
— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (OIL)	153 000
— Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO)	242 000
— Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (OP)	702 000
— Agenzia per la cooperazione fra i Regolatori nazionali dell'energia (ACER)	45 188
— Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del	16 872

settore della libertà, della sicurezza e della giustizia		
— Impresa comune Artemis –Iniziativa in materia di sistemi informatici incorporati- (ITC Artemis)	17 912)	
— Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)	15 654)	
— Impresa comune Clean Sky	34 424)	
— Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP)	64 827)	
— Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)	44 971)	
— Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)	161 737)	
— Agenzia europea per la ricostruzione	p.m.	
— Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)	42 972)	
— Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex)	227 107)	
— Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)	21 275)	
— Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)	879 680)	
— Autorità bancaria europea (EBA)	108 682)	
— Eurojust	67 487)	
— Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM)	188 401)	
— Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)	117 284)	
— Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA)	573 091)	
— Agenzia europea dell'ambiente (AEE)	184 312)	
— Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)	349 651)	
— Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)	108 358)	
— Agenzia del GNSS europeo (GALILEO)	50 280)	
— Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)	31 470)	
— Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET)	29 742)	
— Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)	92 579)	
— Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (F4E)	344 968)	
— Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)	215 883)	
— Agenzia europea per i medicinali (EMA)	577 944)	
— Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)	122 544)	
— Comitato consultivo ITC iniziativa europea in materia di nanoelettronica (ENIAC)	16 112)	
— Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)	52 413)	
— Accademia europea di polizia (CEPOL)	18 268)	
— Ufficio europeo di polizia (Europol)	572 560)	
— Agenzia ferroviaria europea (ERA)	165 603)	
— Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)	164 346)	
— Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)	105 047)	
— Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)	142 899)	
— Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)	94 263)	
— Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (EACI)	62 836)	
— Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori (EAHC)	23 832)	
— Agenzia esecutiva per la ricerca (AER)	157 112)	
— Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T EA)	48 712)	
— Impresa comune in materia di idrogeno e celle a combustibile (FCH)	30 601)	
— ITC Iniziativa in materia di farmaci innovativi (IMI)	45 003)	
— ITC sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)	40 036)	
— Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)	709 951)	
— Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT)	227 656)	
Corte di giustizia		3 627 000
Corte dei conti		1 400 000
Comitato economico e sociale europeo		880 369
Comitato delle regioni		560 823
Mediatore europeo		68 946
Garante europeo della protezione dei dati		78 000
Servizio europeo per l'azione esterna		2 065 000
	Totale	<u>70 399 422</u>

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
4 1	Contributi al regime pensionistico				
4 1 0	<i>Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico</i>	482 538 191	476 991 862	456 370 768,48	94,58 %
4 1 1	<i>Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale</i>	77 582 938	115 100 938	75 066 154,68	96,76 %
4 1 2	<i>Contributi dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico</i>	110 000	110 000	107 145,68	97,41 %
	Capitolo 4 1 — Totale	560 231 129	592 202 800	531 544 068,84	94,88 %

Articolo 4 1 0 — Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
482 538 191	476 991 862	456 370 768,48

Commento

Le entrate sono costituite dai contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, relativo alla fissazione del regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24).

Parlamento	62 096 836
Consiglio	31 521 000
Commissione:	335 697 931
— funzionamento	(215 406 000)
— ricerca e sviluppo tecnologico	(21 122 639)
— ricerca (azioni indirette)	(19 599 027)
— Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)	(3 466 000)
— Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)	(1 049 000)
— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (OIB)	(5 004 000)
— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (OIL)	(1 606 000)
— Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO)	(2 719 000)
— Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (OP)	(5 028 000)
— Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)	375 143)
— Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia	296 034)
— Impresa comune Artemis — Iniziativa in materia di sistemi informatici incorporati — (ITC Artemis)	119 437)
— Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)	119 566)
— Impresa comune Clean Sky	216 208)
— Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP)	454 951)
— Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)	354 516)
— Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)	(2 338 186)
— Agenzia europea per la ricostruzione	p.m.
— Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)	411 259)
— Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex)	(1 685 980)
— Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)	149 678)

— Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)	(5 970 837)	
— Autorità bancaria europea (EBA)	672 226	
— Eurojust	(1 184 136)	
— Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM)	(1 808 173)	
— Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP)	918 767	
— Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA)	(4 299 716)	
— Agenzia europea dell'ambiente (AEE)	(1 438 369)	
— Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)	(2 969 364)	
— Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)	818 040	
— Agenzia del GNSS europeo (GALILEO)	403 386	
— Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)	256 130	
— Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET)	285 554	
— Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)	602 597	
— Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (F4E)	(2 522 259)	
— Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)	(1 688 542)	
— Agenzia europea per i medicinali (EMA)	(4 911 854)	
— Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)	847 012	
— Comitato consultivo ITC iniziativa europea in materia di nanoelettronica (ENIAC)	108 619	
— Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)	405 427	
— Accademia europea di polizia (CEPOL)	187 403	
— Ufficio europeo di polizia (EUROPOL)	(4 220 351)	
— Agenzia ferroviaria europea (ERA)	(1 187 914)	
— Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)	(1 962 590)	
— Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)	713 491	
— Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)	(1 005 675)	
— Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)	718 657	
— Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (EACI)	879 661	
— Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori (EAHC)	296 562	
— Agenzia esecutiva per la ricerca (AER)	(2 473 777)	
— Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T EA)	586 330	
— Impresa comune in materia di idrogeno e celle a combustibile (FCH)	190 673	
— ITC Iniziativa in materia di farmaci innovativi (IMI)	270 751	
— ITC sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)	259 681	
— Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)	(5 370 253)	
— Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT)	(1 742 530)	
Corte di giustizia		19 093 000
Corte dei conti		8 536 000
Comitato economico e sociale europeo		6 159 964
Comitato delle regioni		4 640 619
Mediatore europeo		540 841
Garante europeo della protezione dei dati		434 000
Servizio europeo per l'azione esterna		13 818 000
	Totale	482 538 191

Articolo 4 1 1 — Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
77 582 938	115 100 938	75 066 154,68

Commento

Le entrate rappresentano il versamento all'Unione europea dell'equivalente attuariale o del forfait di riscatto dei diritti alla pensione maturati dai funzionari nei loro impieghi precedenti.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Parlamento	9 134 938
Consiglio	p.m.
Commissione	68 448 000
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	77 582 938

Articolo 4 1 2 — Contributi dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
110 000	110 000	107 145,68

Commento

I funzionari e gli altri agenti in aspettativa per motivi personali possono continuare a maturare diritti a pensione purché sostengano anche il costo del contributo padronale.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Parlamento	10 000
Consiglio	p.m.
Commissione	100 000
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	110 000

CAPITOLO 4 2 — ALTRI CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
4 2	Altri contributi al regime pensionistico				
4 2 0	<i>Contributo padronale degli organismi decentrati e delle organizzazioni internazionali al regime pensionistico</i>	21 161 499	21 575 132	24 371 335,12	115,17 %
4 2 1	<i>Contributo dei membri del Parlamento ad un regime di pensione di anzianità</i>	p.m.	p.m.	35 043,00	

	Capitolo 4 2 — Totale	21 161 499	21 575 132	24 406 378,12	115,33 %
--	------------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	-----------------

Articolo 4 2 0 — Contributo padronale degli organismi decentrati e delle organizzazioni internazionali al regime pensionistico

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
21 161 499	21 575 132	24 371 335,12

Commento

Entrate costituite dal contributo padronale degli organismi decentrati e delle organizzazioni internazionali al regime pensionistico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Commissione

21 161 499

Articolo 4 2 1 — Contributo dei membri del Parlamento ad un regime di pensione di anzianità

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	35 043,00

Commento

Entrate costituite dai contributi dei membri del Parlamento europeo al finanziamento del regime pensionistico.

Basi giuridiche

Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo, in particolare l'allegato III.

Parlamento

p.m.

TITOLO 5 — ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
5 0	Proventi della vendita di beni mobili (forniture) e immobili	p.m.	p.m.	6 318 048,24
5 1	Proventi di affitti	p.m.	p.m.	30 891 401,93
5 2	Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri	57 534 868	57 790 286	60 619 301,98
5 5	Entrate provenienti dalla fornitura di prestazioni di servizi e di lavori	p.m.	p.m.	42 272 103,02
5 7	Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione	p.m.	p.m.	442 314 017,29
5 8	Indennizzi vari	p.m.	p.m.	461 173,96
5 9	Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa	2 000 000	2 000 000	4 211 275,78
	Titolo 5 — Totale	59 534 868	59 790 286	587 087 322,20

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
5 0	Proventi della vendita di beni mobili (forniture) e immobili				
5 0 0	Proventi della vendita di beni mobili (forniture)				
5 0 0 0	Proventi della vendita di autoveicoli — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	141 814,85	
5 0 0 1	Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	378 637,17	
5 0 0 2	Entrate provenienti dalla cessione di forniture ad altre istituzioni o organismi — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	4 371 168,15	
	<i>Articolo 5 0 0 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	4 891 620,17	
5 0 1	Proventi della vendita di beni immobili	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 2	Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	1 426 428,07	
	Capitolo 5 0 — Totale	p.m.	p.m.	6 318 048,24	

Articolo 5 0 0 — Proventi della vendita di beni mobili (forniture)

Voce 5 0 0 0 — Proventi della vendita di autoveicoli — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	141 814,85

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita o dalla permuta parziale di autoveicoli appartenenti alle istituzioni.

Accoglie inoltre i proventi della vendita di autoveicoli che vengono sostituiti o rottamati quando il valore contabile è completamente ammortizzato.

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettere e) ed e *bis*) del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

Voce 5 0 0 1 — Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	378 637,17

Commento

Voce destinata ad accogliere i proventi della vendita o permuta dei beni mobili diversi dal materiale da trasporto appartenenti alle istituzioni.

Accoglie inoltre i proventi della vendita di macchinari, impianti, materiali e apparecchiature scientifiche e tecniche che vengono sostituiti o rottamati quando il valore contabile è completamente ammortizzato.

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettere e) ed e *bis*) del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

Voce 5 0 0 2 — Entrate provenienti dalla cessione di forniture ad altre istituzioni o organismi — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	4 371 168,15

Commento

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera g), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscriverne sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

Articolo 5 0 1 — Proventi della vendita di beni immobili

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita di beni immobili appartenenti alle istituzioni.

Articolo 5 0 2 — Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	1 426 428,07

Commento

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera j), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscriverne sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

L'articolo comprende anche le entrate provenienti dalla vendita di tali prodotti su supporto elettronico.

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DI AFFITTI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
5 1	Proventi di affitti				
5 1 0	Proventi dell'affitto di mobilio e di materiale — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
5 1 1	Proventi di affitti e subaffitti di beni immobili e rimborso di spese locative				
5 1 1 0	Proventi di affitti e subaffitti di beni immobili — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	30 516 261,68	
5 1 1 1	Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	375 140,25	
	<i>Articolo 5 1 1 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	30 891 401,93	
	Capitolo 5 1 — Totale	p.m.	p.m.	30 891 401,93	

Articolo 5 1 0 — Proventi dell'affitto di mobilio e di materiale — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscriverne sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

Articolo 5 1 1 — Proventi di affitti e subaffitti di beni immobili e rimborso di spese locative

Voce 5 1 1 0 — Proventi di affitti e subaffitti di beni immobili — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	30 516 261,68

Commento

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscriverne sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

Voce 5 1 1 1 — Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	375 140,25

Commento

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscriverne sulle linee che hanno sostenuto la spesa

iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
5 2	Proventi dei fondi investiti o prestatati, interessi bancari e altri				
5 2 0	<i>Proventi dei fondi investiti o prestatati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell'istituzione</i>	7 534 868	7 790 286	5 864 751,67	77,83 %
5 2 1	<i>Proventi dei fondi investiti o prestatati, interessi bancari e altri riscossi sui conti degli organismi sovvenzionati e versati alla Commissione</i>	10 000 000	10 000 000	11 455 376,72	114,55 %
5 2 2	<i>Interessi prodotti da prefinanziamenti</i>	40 000 000	40 000 000	40 436 396,93	101,09 %
5 2 3	<i>Proventi dei conti fiduciari — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	2 862 776,66	
	Capitolo 5 2 — Totale	57 534 868	57 790 286	60 619 301,98	105,36 %

Articolo 5 2 0 — Proventi dei fondi investiti o prestatati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell'istituzione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
7 534 868	7 790 286	5 864 751,67

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate provenienti dai redditi su fondi investiti o dati in prestito, interessi bancari ed altri corrisposti sui conti delle istituzioni.

Parlamento	1 200 000
Consiglio	p.m.
Commissione	6 000 000
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	40 000
Comitato delle regioni	44 868
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	250 000
Totale	7 534 868

Articolo 5 2 1 — Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti degli organismi sovvenzionati e versati alla Commissione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
10 000 000	10 000 000	11 455 376,72

Commento

L'articolo comprende le entrate provenienti dal rimborso di interessi da parte degli organismi sovvenzionati che hanno depositato gli anticipi ricevuti dalla Commissione su conti fruttiferi. Se non vengono utilizzati, questi anticipi e i relativi interessi devono essere rimborsati alla Commissione.

Commissione

10 000 000

Articolo 5 2 2 — Interessi prodotti da prefinanziamenti

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
40 000 000	40 000 000	40 436 396,93

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate provenienti dagli interessi prodotti dai prefinanziamenti.

Conformemente all'articolo 5 *bis* del regolamento finanziario, gli importi imputati al tale voce possono dare luogo a stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti. Pertanto, gli interessi derivanti da pagamenti di prefinanziamento sono imputati al programma o azione in questione e sono detratti dal pagamento del saldo degli importi dovuti al beneficiario.

Il regolamento recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario prevede inoltre i casi nei quali, a titolo di eccezione, l'ordinatore responsabile, una volta all'anno, recupera tali interessi.

Commissione

40 000 000

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), in particolare l'articolo 5 *bis*.

Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1), in particolare gli articoli 4 e 4 *bis*.

Articolo 5 2 3 — Proventi dei conti fiduciari — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	2 862 776,66

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli interessi e le altre entrate provenienti da conti fiduciari.

I conti fiduciari sono tenuti per conto dell'Unione dalle istituzioni finanziarie internazionali (Fondo europeo per gli investimenti, Banca europea per gli investimenti, Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa/Kreditanstalt für Wiederaufbau, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo) che gestiscono programmi dell'Unione; gli importi versati dall'Unione rimangono sul conto fino a quando non vengono messi a disposizione dei beneficiari nel quadro dei singoli programmi, come le piccole e medie imprese o le istituzioni che gestiscono progetti nei paesi in via di adesione.

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento finanziario, gli interessi generati dai conti fiduciari utilizzati per programmi comunitari danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2.

Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).

CAPITOLO 5 5 — ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
5 5	Entrate provenienti dalla fornitura di prestazioni di servizi e di lavori				
5 5 0	<i>Entrate provenienti dalla fornitura di prestazioni di servizi e lavori a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi da questi rimborsate — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	37 826 316,28	
5 5 1	<i>Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o di lavori effettuati su richiesta — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	4 445 786,74	
	Capitolo 5 5 — Totale	p.m.	p.m.	42 272 103,02	

Articolo 5 5 0 — Entrate provenienti dalla fornitura di prestazioni di servizi e lavori a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi da questi rimborsate — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	37 826 316,28

Commento

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera g), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

Articolo 5 5 1 — Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o di lavori effettuati su richiesta — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	4 445 786,74

Commento

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscriverne sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
5 7	Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione				
5 7 0	<i>Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	49 132 444,88	
5 7 1	<i>Entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	110 437,26	
5 7 2	<i>Rimborso di spese di carattere sociale sostenute per conto di un'altra istituzione</i>	p.m.	p.m.	0,—	
5 7 3	<i>Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo delle istituzioni — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	140 514 065,46	
5 7 4	<i>Entrate provenienti dal contributo della Commissione al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) per il personale della Commissione in servizio nelle delegazioni dell'Unione — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	252 557 069,69	
	Capitolo 5 7 — Totale	p.m.	p.m.	442 314 017,29	

Articolo 5 7 0 — Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	49 132 444,88

Commento

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera f), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

Articolo 5 7 1 — Entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	110 437,26

Commento

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

Articolo 5 7 2 — Rimborso di spese di carattere sociale sostenute per conto di un'altra istituzione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate relative al rimborso di spese sociali sostenute per conto di un'altra istituzione.

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

Articolo 5 7 3 — Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo delle istituzioni — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	140 514 065,46

Commento

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscriverne sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

Articolo 5 7 4 — Entrate provenienti dal contributo della Commissione al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) per il personale della Commissione in servizio nelle delegazioni dell'Unione — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	252 557 069,69

Commento

Queste entrate derivano dal contributo della Commissione al SEAE per coprire le spese, gestite a livello locale, sostenute per il personale della Commissione in servizio nelle delegazioni dell'Unione, compreso il personale finanziato dal Fondo europeo di sviluppo (FES).

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello della voce 3 0 0 5 dello stato delle spese della sezione X "Servizio europeo per l'azione esterna".

Servizio europeo per l'azione esterna

p.m.

CAPITOLO 5 8 — INDENNIZZI VARI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
5 8	Indennizzi vari				
5 8 0	Entrate provenienti da indennità locative — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	36 563,64	
5 8 1	Entrate provenienti da indennità d'assicurazione rimosse — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	424 610,32	
	Capitolo 5 8 — Totale	p.m.	p.m.	461 173,96	

Articolo 5 8 0 — Entrate provenienti da indennità locative — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	36 563,64

Commento

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera i), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscriverne sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

Articolo 5 8 1 — Entrate provenienti da indennità d'assicurazione rimosse — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	424 610,32

Commento

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera h), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Quest'articolo è inoltre destinato ad accogliere le entrate provenienti dal rimborso delle retribuzioni dei funzionari da parte delle assicurazioni in caso di infortuni.

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
5 9	Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa				
5 9 0	Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa	2 000 000	2 000 000	4 211 275,78	210,56 %
	Capitolo 5 9 — Totale	2 000 000	2 000 000	4 211 275,78	210,56 %

Articolo 5 9 0 — Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
2 000 000	2 000 000	4 211 275,78

Commento

Articolo destinato ad accogliere le altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa.

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	2 000 000
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	p.m.
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Garante europeo della protezione dei dati	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	2 000 000

TITOLO 6 — TITOLO 6 - CONTRIBUTI E RESTITUZIONI IN RELAZIONE AD ACCORDI E PROGRAMMI DELL'UNIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
6 0	Capitolo 6 0 - CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE	p.m.	p.m.	588 447 354,33
6 1	Rimborso di spese varie	p.m.	p.m.	102 774 970,46
6 2	Entrate da servizi forniti a titolo oneroso	p.m.	p.m.	73 113 988,17
6 3	Contributi nel quadro degli accordi specifici	p.m.	p.m.	342 068 908,38
6 5	Correzioni finanziarie	p.m.	p.m.	85 083 943,54
6 6	Altri contributi e restituzioni	60 000 000	50 000 000	565 622 585,50
6 7	entrate relative al fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale	p.m.	p.m.	697 371 166,81
6 8	Contributi temporanei per la ristrutturazione	p.m.	p.m.	7 313,10
	Titolo 6 — Totale	60 000 000	50 000 000	2 454 490 230,29

CAPITOLO 6 0 — CAPITOLO 6 0 - CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
6 0	Capitolo 6 0 - CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE				
6 0 1	Programmi diversi di ricerca				
6 0 1 1	Accordi di cooperazione Svizzera/Euratom nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 0 1 2	Accordi europei per lo sviluppo della fusione (EFDA) — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	16 697 188,17	
6 0 1 3	Voce 6 0 1 3 – Accordi di cooperazione con paesi terzi nel quadro dei programmi di ricerca dell'Unione - Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	344 593 840,72	
6 0 1 5	Voce 6 0 1 5 – Accordi di cooperazione con enti di paesi terzi nel quadro di progetti scientifici e tecnologici d'interesse dell'Unione (Eureka e altri) - Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 0 1 6	Accordi di cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolo 6 0 1 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	361 291 028,89	
6 0 2	Altri programmi				
6 0 2 1	Entrate varie assegnate alle azioni relative all'aiuto umanitario — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolo 6 0 2 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	0,—	
6 0 3	Articolo 6 0 3 - Accordi di associazione tra l'Unione e i paesi terzi				
6 0 3 1	Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	196 461 242,11	
6 0 3 2	Entrate provenienti dalla partecipazione di paesi terzi diversi dai paesi candidati e dai paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali ad accordi di cooperazione doganale — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	256 840,90	
6 0 3 3	Partecipazione di terzi ad attività dell'Unione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	30 438 242,43	
	<i>Articolo 6 0 3 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	227 156 325,44	
	Capitolo 6 0 — Totale	p.m.	p.m.	588 447 354,33	

Articolo 6 0 1 — Programmi diversi di ricerca

Voce 6 0 1 1 — Accordi di cooperazione Svizzera/Euratom nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Entrate derivanti dagli accordi di cooperazione tra la Svizzera e la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare quello del 14 settembre 1978.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo 08 22 04 (azione indiretta) dello stato delle spese della sezione III «Commissione», in funzione delle spese da coprire.

Voce 6 0 1 2 — Accordi europei per lo sviluppo della fusione (EFDA) — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	16 697 188,17

Commento

Entrate derivanti dagli accordi multilaterali EFDA tra la Comunità europea dell'energia atomica e i suoi 26 associati per la fusione.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo 08 22 04 (azione indiretta) dello stato delle spese della sezione III «Commissione», in funzione delle spese da coprire.

Queste entrate coprono il contributo degli associati al finanziamento delle spese del Joint Fund risultanti dall'utilizzo delle strutture del JET, del Computer ad alte prestazioni per la fusione e di qualsiasi altra struttura che può essere istituita ai fini dell'EFDA.

Voce 6 0 1 3 — Voce 6 0 1 3 – Accordi di cooperazione con paesi terzi nel quadro dei programmi di ricerca dell'Unione - Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	344 593 840,72

Commento

Entrate derivanti dagli accordi di cooperazione tra l'Unione e i paesi terzi, in particolare quelli che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica, per associarli ad alcuni programmi di ricerca dell'Unione.

Contributo eventuale destinato a coprire le spese di riunione, dei contratti di esperti e le spese di ricerca nel quadro dei programmi considerati.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 02 04 03, 06 06 04, 08 22 04, 09 04 02, 15 07 78, 32 06 03 (azioni indirette), nonché degli articoli 10 02 02 e 10 03 02 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», in funzione delle spese da coprire.

Basi giuridiche

Decisione 2007/502/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 25 giugno 2007, relativa alla firma, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e

tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera dall'altra (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 24).

Decisione 2007/585/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele (GU L 220 del 25.8.2007, pag. 3).

Decisione del Consiglio, del 12 marzo 2010, concernente la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione temporanea dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione e il governo delle isole Færøer, che associa le isole Færøer al Settimo programma quadro dell'Unione europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 245 del 17.9.2010, pag. 1).

Decisione 2011/27/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell'Unione (GU L 14 del 19.1.2011, pag. 1).

Decisione 2011/28/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell'Unione (GU L 14 del 19.1.2011, pag. 5).

Decisione C(2011)5803 della Commissione, del 18 agosto 2011, relativa all'approvazione e alla firma del memorandum di intesa tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova, riguardo alla sua associazione al settimo programma quadro della Comunità europea sulla ricerca, sullo sviluppo tecnologico e le attività dimostrative (2007-2013).

Atti di riferimento

Raccomandazione della Commissione al Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati su un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, inteso ad associare la Confederazione svizzera al programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (COM(2012)67).

Voce 6 0 1 5 — Voce 6 0 1 5 – Accordi di cooperazione con enti di paesi terzi nel quadro di progetti scientifici e tecnologici d'interesse dell'Unione (Eureka e altri) - Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Entrate derivanti da accordi di cooperazione conclusi fra l'Unione e enti di paesi terzi nel quadro di progetti scientifici e tecnologici d'interesse dell'Unione (Eureka e altri).

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 02 04 03, 06 06 04, 08 22 04 e 09 04 02 (azioni indirette) dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Voce 6 0 1 6 — Accordi di cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Entrate provenienti dagli Stati che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 02 04 03, 06 06 04, 08 22 04 e 09 04 02 (azioni indirette) dello stato delle spese della sezione III

«Commissione».

Atti di riferimento

Risoluzione dei ministri degli Stati partecipanti alla cooperazione a livello europeo nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) (firmata a Vienna il 21 novembre 1991) (GU C 333 del 24.12.1991, pag. 1).

Articolo 6 0 2 — Altri programmi

Voce 6 0 2 1 — Entrate varie assegnate alle azioni relative all'aiuto umanitario — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Eventuale partecipazione di terzi alle azioni relative all'aiuto umanitario.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello del titolo 23 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

Articolo 6 0 3 — Articolo 6 0 3 - Accordi di associazione tra l'Unione e i paesi terzi

Voce 6 0 3 1 — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	196 461 242,11

Commento

Entrate provenienti dagli accordi di associazione conclusi fra l'Unione e i paesi di seguito elencati in virtù della loro partecipazione a diversi programmi dell'Unione. Eventuali entrate provenienti da paesi che sono già Stati membri in relazione a operazioni passate.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Atti di riferimento

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari (GU L 61 del 2.3.2002, pag. 29).

Decisione C(2007) 2029 della Commissione, dell'11 maggio 2007, sull'approvazione e firma del memorandum d'intesa tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia relativo all'associazione di quest'ultima al Settimo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d'Albania ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 2).

Decisione C(2007) 6013 della Commissione, dell'11 dicembre 2007, sull'approvazione e firma del memorandum d'intesa tra l'Unione europea e la Repubblica di Albania relativo all'associazione di quest'ultima al Settimo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina sui principi generali della partecipazione della Bosnia-Erzegovina ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7. 2005, pag. 9).

Decisione C(2008) 4037 della Commissione, del 1° agosto 2008, sull'approvazione e firma del memorandum d'intesa tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina relativo all'associazione di quest'ultima al Settimo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Croazia ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7. 2005, pag. 16).

Decisione C(2007) 2017 della Commissione, dell'11 maggio 2007, sull'approvazione e firma del memorandum d'intesa tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia relativo all'associazione di quest'ultima al Settimo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Serbia e Montenegro sui principi generali della partecipazione di Serbia e Montenegro ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7. 2005, pag. 29).

Decisione C(2007) 2030 della Commissione, dell'11 maggio 2007, sull'approvazione e firma del memorandum d'intesa tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia relativo all'associazione di quest'ultima al Settimo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

Protocollo all'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sui principi generali della partecipazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 23).

Decisione C(2007) 2016 della Commissione, dell'11 maggio 2007, sull'approvazione e firma del memorandum d'intesa tra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia relativo all'associazione di quest'ultima al Settimo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo 8 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, sui principi generali per la partecipazione del Montenegro ai programmi comunitari (GU L 43 del 19.2.2008, pag. 11).

Decisione C(2008) 233 della Commissione, del 24 gennaio 2008, sull'approvazione e firma del memorandum d'intesa tra l'Unione europea e il Montenegro relativo all'associazione di quest'ultimo al Settimo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

Protocolli aggiuntivi agli accordi europei (articoli 228 e 238), che prevedono l'apertura dei programmi comunitari ai paesi candidati.

Voce 6 0 3 2 — Entrate provenienti dalla partecipazione di paesi terzi diversi dai paesi candidati e dai paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali ad accordi di cooperazione doganale — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	256 840,90

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi di paesi terzi ad accordi di cooperazione doganale. Si tratta in particolare del progetto Transit e del progetto di diffusione dei dati tariffari e diversi (via telematica).

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 14 03 01, 14 04 01, 14 04 02 e 14 05 03 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Basi giuridiche

Convenzione, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito (GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2).

Decisione 2000/305/CE del Consiglio, del 30 marzo 2000, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Svizzera relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI), nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito (GU L 102 del 27.4.2000, pag. 50).

Decisione 2000/506/CE del Consiglio, del 31 luglio 2000, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Norvegia relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema

(CCN/CSI), nel contesto della convenzione relativa ad un regime comune di transito (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 35).

Decisione del Consiglio, del 19 marzo 2001, che autorizza la Commissione a negoziare a nome della Comunità europea un emendamento alla convenzione recante creazione del Consiglio di cooperazione doganale firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 per consentire alla Comunità europea di diventare membro di detta organizzazione.

Decisione n. 253/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2003, relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2007) (GU L 36 del 12.2.2003, pag. 1).

Decisione n. 624/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2013) (GU L 154 del 14.6.2007, pag. 25).

Voce 6 0 3 3 — Partecipazione di terzi ad attività dell'Unione — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	30 438 242,43

Commento

Eventuali contributi di terzi ad attività dell'Unione.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
6 1	Rimborso di spese varie				
6 1 1	Rimborso di spese sostenute per conto di uno o più Stati membri				
6 1 1 3	Entrate provenienti dagli investimenti degli averi di cui all'articolo 4 della decisione 2003/76/CE — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	47 896 088,58	
6 1 1 4	Entrate derivanti dai recuperi sul programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolo 6 1 1 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	47 896 088,58	
6 1 2	Rimborso delle spese sostenute specificamente nell'esecuzione di lavori su richiesta e contro retribuzione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	645,92	
6 1 4	Rimborso del sostegno dell'Unione ai progetti ed alle attività con risultati commerciali positivi				
6 1 4 3	Rimborso del sostegno dell'Unione alle attività europee di capitale di rischio a favore delle piccole e medie imprese — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 1 4 4	Rimborso del sostegno dell'Unione agli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolo 6 1 4 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	0,—	
6 1 5	Rimborso di contributi dell'Unione non utilizzati				
6 1 5 0	Rimborso di contributi non utilizzati del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, dello Strumento finanziario di orientamento della pesca, del Fondo di coesione, del Fondo di solidarietà, degli strumenti ISPA e IPA.	p.m.	p.m.	42 018 394,95	
6 1 5 1	Rimborso di sovvenzioni di equilibrio di bilancio non utilizzate — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	

6 1 5 2	Rimborso di abbuoni d'interesse non utilizzati — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—
6 1 5 3	Rimborso di importi non utilizzati nel quadro di contratti stipulati dall'istituzione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	602 575,71
6 1 5 7	Rimborso di acconti nel quadro dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per la pesca	p.m.	p.m.	4 559 723,50
6 1 5 8	Rimborso di contributi vari non utilizzati dell'Unione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	1 282 087,08
	<i>Articolo 6 1 5 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	48 462 781,24
6 1 6	<i>Rimborso delle spese sostenute per conto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	0,—
6 1 7	<i>Rimborso delle somme versate nel quadro degli aiuti dell'Unione ai paesi terzi</i>			
6 1 7 0	Rimborso nel quadro della cooperazione con il Sud Africa — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	6 098 617,93
	<i>Articolo 6 1 7 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	6 098 617,93
6 1 8	<i>Rimborso delle somme versate nel quadro dell'aiuto alimentare</i>			
6 1 8 0	Rimborso, da parte di aggiudicatari o di beneficiari, degli importi riscossi in eccesso a titolo di aiuto alimentare — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	110 579,80
6 1 8 1	Rimborso delle spese supplementari dovute ai beneficiari dell'aiuto alimentare — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	19 836,54
	<i>Articolo 6 1 8 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	130 416,34
6 1 9	<i>Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi</i>			
6 1 9 1	Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi a norma della decisione 77/270/Euratom del Consiglio — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	186 420,45
	<i>Articolo 6 1 9 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	186 420,45
	Capitolo 6 1 — Totale	p.m.	p.m.	102 774 970,46

Articolo 6 1 1 — Rimborso di spese sostenute per conto di uno o più Stati membri

Voce 6 1 1 3 — Entrate provenienti dagli investimenti degli averi di cui all'articolo 4 della decisione 2003/76/CE — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	47 896 088,58

Commento

La decisione 2003/76/CE stabilisce che la Commissione è incaricata di liquidare le operazioni finanziarie della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ancora in corso fino alla scadenza del trattato CECA.

Ai sensi dell'articolo 4 di detta decisione, le entrate nette provenienti dagli investimenti delle disponibilità costituiscono entrate del bilancio generale dell'Unione europea. Queste entrate hanno una destinazione particolare, vale a dire il finanziamento dei progetti di ricerca nei settori legati all'industria del carbone e dell'acciaio attraverso un fondo di ricerca per il carbone e l'acciaio.

Le entrate nette utilizzabili per finanziare i progetti di ricerca dell'anno $n + 2$ figurano nel bilancio finanziario della CECA in liquidazione dell'anno n e, una volta completato il processo di liquidazione, figureranno nell'attivo del bilancio del Fondo di ricerca carbone e acciaio. Questo meccanismo di finanziamento è entrato in vigore nel 2003. Le entrate del 2011 saranno utilizzate per la ricerca nel 2013. Per ridurre al minimo le fluttuazioni nell'ambito del finanziamento della ricerca eventualmente determinate dai movimenti sui mercati finanziari, è stata operata una perequazione. L'importo prevedibile delle entrate nette disponibili per la ricerca nel 2013 è pari a 51 732 500 EUR.

Ai sensi dell'articolo 4 della decisione 2003/76/CE, il 72,8% della dotazione del Fondo è destinato al settore dell'acciaio e il 27,2% al settore del carbone.

Conformemente all'articolo 18 e all'articolo 160, paragrafo 1 *bis*, del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo

all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello del capitolo 08 23 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Basi giuridiche

Decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22).

Voce 6 1 1 4 — Entrate derivanti dai recuperi sul programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

La decisione 2003/76/CE stabilisce che la Commissione è incaricata di liquidare le operazioni finanziarie della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ancora in corso al momento della scadenza del trattato CECA.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, di detta decisione, gli importi recuperati sono iscritti in un primo tempo nell'attivo della CECA in liquidazione, quindi, alla chiusura della liquidazione, nell'attivo del Fondo di ricerca carbone e acciaio.

Basi giuridiche

Decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22).

Articolo 6 1 2 — Rimborso delle spese sostenute specificamente nell'esecuzione di lavori su richiesta e contro retribuzione — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	645,92

Commento

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Commissione	p.m.
Consiglio	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

Articolo 6 1 4 — Rimborso del sostegno dell'Unione ai progetti ed alle attività con risultati commerciali positivi

Voce 6 1 4 3 — Rimborso del sostegno dell'Unione alle attività europee di capitale di rischio a favore delle piccole e medie imprese — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Rimborso integrale o parziale del sostegno finanziario ai progetti in caso di successo dello sfruttamento commerciale, con eventuale partecipazione ai profitti risultanti dalle sovvenzioni concesse nel quadro di un'attività europea di capitale di rischio a favore delle piccole e medie imprese, mediante egli strumenti Venture Consort e Eurotech Capital.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Voce 6 1 4 4 — Rimborso del sostegno dell'Unione agli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.		

Commento

Nuova voce

Rimborso di importi rientrati e di rimanenze del sostegno dell'Unione agli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali sono destinate le entrate.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione europea il 12 ottobre 2011, che modifica il regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcune disposizioni relative agli strumenti di condivisione dei rischi per gli Stati membri che subiscono o rischiano di subire gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria (COM(2011) 655 definitivo).

Articolo 6 1 5 — Rimborso di contributi dell'Unione non utilizzati

Voce 6 1 5 0 — Rimborso di contributi non utilizzati del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, dello Strumento finanziario di orientamento della pesca, del Fondo di coesione, del Fondo di solidarietà, degli strumenti ISPA e IPA.

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	42 018 394,95

Commento

Rimborso di contributi non utilizzati del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, dello Strumento finanziario di orientamento della pesca, del Fondo di coesione, del Fondo di solidarietà, dello Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) e dello Strumento di assistenza preadesione (IPA).

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, questa entrata può essere utilizzata per stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Voce 6 1 5 1 — Rimborso di sovvenzioni di equilibrio di bilancio non utilizzate — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Voce 6 1 5 2 — Rimborso di abboni d'interesse non utilizzati — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Voce 6 1 5 3 — Rimborso di importi non utilizzati nel quadro di contratti stipulati dall'istituzione — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	602 575,71

Commento

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Voce 6 1 5 7 — Rimborso di acconti nel quadro dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per la pesca

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	4 559 723,50

Commento

Voce destinata ad accogliere il rimborso di acconti nel quadro dei Fondi strutturali (Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo), del Fondo di coesione e del Fondo europeo per la pesca.

Gli importi imputati alla presente voce danno luogo, conformemente agli articoli 18 e 157 del regolamento finanziario, all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello delle linee corrispondenti dei titoli 04, 11 e 13 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» qualora risulti necessario per non ridurre la partecipazione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione all'intervento interessato.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1164/94 del 16 maggio 1994 che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 5.5.1994, pag. 1), in particolare

l'articolo D dell'allegato II.

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, e il capo II.

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

Voce 6 1 5 8 — Rimborso di contributi vari non utilizzati dell'Unione— Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	1 282 087,08

Commento

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Articolo 6 1 6 — Rimborso delle spese sostenute per conto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Rimborso da parte dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica degli importi anticipati dalla Commissione per i controlli effettuati dall'Agenzia nel quadro degli accordi di verifica (articoli 32 05 01 e 32 05 02 dello stato delle spese della sezione III «Commissione»).

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Atti di riferimento

Accordo fra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (GU L 51 del 22.2.1978, pag. 1), in particolare l'articolo 15.

Accordi tripartiti conclusi tra la Comunità, il Regno Unito e l'IAEA.

Accordi tripartiti conclusi tra la Comunità, la Francia e l'IAEA.

Articolo 6 1 7 — Rimborso delle somme versate nel quadro degli aiuti dell'Unione ai paesi terzi

Voce 6 1 7 0 — Rimborso nel quadro della cooperazione con il Sud Africa — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	6 098 617,93

Commento

Rimborso da parte di aggiudicatari o beneficiari delle somme ricevute in eccesso a titolo della cooperazione allo sviluppo con il Sud Africa.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo 21 06 02 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Articolo 6 1 8 — Rimborso delle somme versate nel quadro dell'aiuto alimentare

Voce 6 1 8 0 — Rimborso, da parte di aggiudicatari o di beneficiari, degli importi riscossi in eccesso a titolo di aiuto alimentare — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	110 579,80

Commento

Disposizioni previste dai bandi di gara o dalle condizioni finanziarie allegate alle lettere della Commissione che definiscono le condizioni per la concessione dell'aiuto alimentare ai beneficiari.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

Voce 6 1 8 1 — Rimborso delle spese supplementari dovute ai beneficiari dell'aiuto alimentare — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	19 836,54

Commento

Disposizioni previste nelle modalità di fornitura allegate alle lettere della Commissione, che definiscono le condizioni di concessione dell'aiuto alimentare ai beneficiari.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

Articolo 6 1 9 — Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi

Voce 6 1 9 1 — Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi a norma della decisione 77/270/Euratom del Consiglio — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	186 420,45

Commento

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 22 02 05 01 e 19 06 04 01 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 1).

CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
6 2	Entrate da servizi forniti a titolo oneroso				
6 2 0	Fornitura a titolo oneroso di materie grezze o fissili speciali (articolo 6, lettera b), del trattato Euratom) — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 2 2	Entrate da servizi e prestazioni forniti a terzi dal Centro comune di ricerca a pagamento				
6 2 2 1	Entrate provenienti dalla gestione del reattore HFR che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	9 094 616,65	
6 2 2 3	Altre entrate provenienti da servizi e prestazioni forniti a pagamento a terzi dal Centro comune di ricerca che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	8 974 726,67	
6 2 2 4	Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca dell'Unione effettuata dal Centro comune di ricerca — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	61 913,43	
6 2 2 5	Altre entrate a favore del Centro comune di ricerca — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 2 2 6	Entrate derivanti dai servizi prestati dal Centro comune di ricerca ad altri servizi della Commissione su base competitiva, che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	54 982 731,42	
	<i>Articolo 6 2 2 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	73 113 988,17	
6 2 4	Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca dell'Unione (azioni indirette) — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Capitolo 6 2 — Totale	p.m.	p.m.	73 113 988,17	

Articolo 6 2 0 — Fornitura a titolo oneroso di materie grezze o fissili speciali (articolo 6, lettera b), del trattato Euratom) — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Entrate provenienti dalla fornitura a titolo oneroso delle materie grezze o delle materie fissili agli Stati membri per l'esecuzione dei loro programmi di ricerca.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 6, lettera b).

Articolo 6 2 2 — Entrate da servizi e prestazioni forniti a terzi dal Centro comune di ricerca a pagamento

Voce 6 2 2 1 — Entrate provenienti dalla gestione del reattore HFR che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	9 094 616,65

Commento

Entrate provenienti dalla gestione dell'HFR (high-flux reactor) situato nello stabilimento di Petten del Centro comune di ricerca.

Versamenti da parte di organismi esterni per coprire le spese di qualunque genere connesse alla gestione da parte del Centro comune di ricerca dell'HFR.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 10 01 05 e 10 04 04 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Completamento dei programmi precedenti

Le entrate sono a carico del Belgio, della Germania, della Francia e dei Paesi Bassi.

Voce 6 2 2 3 — Altre entrate provenienti da servizi e prestazioni forniti a pagamento a terzi dal Centro comune di ricerca che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	8 974 726,67

Commento

Entrate da parte di persone, imprese e organismi nazionali per i quali il Centro comune di ricerca effettuerà lavori e/o prestazioni contro retribuzioni.

Conformemente all'articolo 18, e all'articolo 161, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 10 01 05, 10 02 01, 10 03 01, 10 04 01 e 10 04 02 della dichiarazione di spesa nella sezione III "Commissione" a concorrenza delle spese specifiche connesse a ciascun contratto con un terzo.

Voce 6 2 2 4 — Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca dell'Unione effettuata dal Centro comune di ricerca — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	61 913,43

Commento

Il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 12, concede agli Stati membri, alle persone e alle imprese il diritto di beneficiare, dietro pagamento di un adeguato corrispettivo, di licenze di uso non esclusivo sui brevetti, sui titoli di protezione temporanea, sui modelli di utilità o domande di brevetto, che sono proprietà della Comunità europea dell'energia atomica.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 10 01 05, 10 04 02, 10 04 03 e ai capitoli 10 02 e 10 03 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Basi giuridiche

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Regolamento (CEE) n. 2380/74 del Consiglio, del 17 settembre 1974, che stabilisce il regime di diffusione delle conoscenze applicabile ai programmi di ricerche per la Comunità economica europea (GU L 255 del 20.9.1974, pag. 1).

Voce 6 2 2 5 — Altre entrate a favore del Centro comune di ricerca — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Entrate provenienti da contributi, doni o lasciti da parte di terzi a favore di diverse attività del Centro comune di ricerca.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo 10 01 05 e dei capitoli 10 02, 10 03 e 10 04 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Voce 6 2 2 6 — Entrate derivanti dai servizi prestati dal Centro comune di ricerca ad altri servizi della Commissione su base competitiva, che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	54 982 731,42

Commento

Entrate derivanti da altri servizi della Commissione per i quali il Centro comune di ricerca effettuerà lavori e/o offrirà servizi a pagamento e entrate legate alla partecipazione ad attività dei programmi quadro della ricerca e sviluppo tecnologico.

Conformemente all'articolo 18, e all'articolo 161, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 10 01 05, 10 02 01, 10 03 01, 10 04 01 e 10 04 03 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» a concorrenza delle spese specifiche connesse a ciascun contratto con altri servizi della Commissione.

Articolo 6 2 4 — Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca dell'Unione (azioni indirette) — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 12, concede agli Stati membri, alle persone e alle imprese il diritto di beneficiare, dietro pagamento di un adeguato corrispettivo, di licenze di uso non esclusivo sui brevetti, sui titoli di protezione temporanea, sui modelli di utilità o domande di brevetto, che sono proprietà della Comunità europea dell'energia atomica.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Regolamento (CEE) n. 2380/74 del Consiglio, del 17 settembre 1974, che stabilisce il regime di diffusione delle conoscenze applicabile ai programmi di ricerche per la Comunità economica europea (GU L 255 del 20.9.1974, pag. 1).

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI SPECIFICI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
6 3	Contributi nel quadro degli accordi specifici				
6 3 0	Contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio nel quadro dell'accordo sullo Spazio economico europeo — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	218 105 387,00	
6 3 1	Contributi nel quadro dell'acquis di Schengen				
6 3 1 1	Contributi alle spese amministrative derivanti dall'accordo concluso con l'Islanda e la Norvegia — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	1 107 086,43	
6 3 1 2	Contributi per lo sviluppo dei sistemi d'informazione di ampia portata nel quadro dell'accordo concluso con l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	2 554 519,92	
6 3 1 3	Altri contributi nel quadro dell'acquis di Schengen (Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein) — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	15 186 000,00	
	<i>Articolo 6 3 1 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	18 847 606,35	
6 3 2	Contributi del Fondo europeo di sviluppo alle spese comuni di sostegno amministrativo — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	67 847 000,00	
6 3 3	Contributi a taluni programmi di aiuti esterni				
6 3 3 0	Contributi degli Stati membri a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione/dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	37 268 915,03	
6 3 3 1	Contributi di paesi terzi a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione/dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 3 3 2	Contributi di organizzazioni internazionali a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione/dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolo 6 3 3 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	37 268 915,03	
	Capitolo 6 3 — Totale	p.m.	p.m.	342 068 908,38	

Articolo 6 3 0 — Contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio nel quadro dell'accordo sullo Spazio economico europeo — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	218 105 387,00

Commento

Articolo destinato ad accogliere i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, derivanti dalla loro partecipazione finanziaria a talune attività dell'Unione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 82 e del protocollo n. 32 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Il totale della partecipazione prevista risulta dal riepilogo fornito per informazione in un allegato dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

I contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio sono messi a disposizione della Commissione conformemente alle disposizioni degli articoli da 1, 2 e 3 accordo sullo Spazio economico europeo.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Atti di riferimento

Accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3).

Articolo 6 3 1 — Contributi nel quadro dell'acquis di Schengen

Voce 6 3 1 1 — Contributi alle spese amministrative derivanti dall'accordo concluso con l'Islanda e la Norvegia — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	1 107 086,43

Commento

Contributi alle spese amministrative derivanti dall'accordo concluso il 18 maggio 1999 dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36), in particolare l'articolo 12.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Consiglio

p.m.

Servizio europeo per l'azione esterna

p.m.

Totale

p.m.

Basi giuridiche

Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

Voce 6 3 1 2 — Contributi per lo sviluppo dei sistemi d'informazione di ampia portata nel quadro dell'accordo concluso con l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	2 554 519,92

Commento

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per gli articoli 18 02 04, 18 02 05, 18 02 11 e 18 03 11 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Basi giuridiche

Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

Decisione 1999/439/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa alla conclusione dell'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35).

Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1).

Decisione 2001/258/CE del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001, pag. 38), in particolare l'articolo 9 dell'accordo.

Decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).

Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

Decisione 2008/147/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 3).

Decisione 2008/149/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera

all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

Regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 1).

Decisione 2008/839/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 43).

Decisione 2010/374/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, e all'applicazione provvisoria di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 (GU L 169 del 3.7.2010, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

Regolamento UE n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (GU L 286 del 1.11.2011, pag. 1).

Voce 6 3 1 3 — Altri contributi nel quadro dell'acquis di Schengen (Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein) — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	15 186 000,00

Commento

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 18 02 06, 18 02 07 e 18 03 14 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Basi giuridiche

Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

Decisione 1999/439/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa alla conclusione dell'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35).

Decisione 2001/258/CE del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001, pag. 38), in particolare l'articolo 9 dell'accordo.

Decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22).

Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

Decisione 2008/147/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato

competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 3).

Decisione 2008/149/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

Decisione 2008/261/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3).

Decisione 2008/262/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 5).

Decisione 2010/374/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, e all'applicazione provvisoria di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 (GU L 169 del 3.7.2010, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

Atti di riferimento

Proposta di decisione del Consiglio presentata dalla Commissione il 30 ottobre 2009, relativa alla conclusione di una convenzione tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen (COM(2009)0605 e 0606).

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 16 settembre 2011, che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen (COM(2011) 0559 definitivo).

Articolo 6 3 2 — Contributi del Fondo europeo di sviluppo alle spese comuni di sostegno amministrativo — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	67 847 000,00

Commento

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate provenienti dal contributo del Fondo europeo di sviluppo (FES) al finanziamento dei costi delle misure di sostegno danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo 21 01 04 10 dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Atti di riferimento

Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32).

Articolo 6 3 3 — Contributi a taluni programmi di aiuti esterni

Voce 6 3 3 0 — Contributi degli Stati membri a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione/dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	37 268 915,03

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi finanziari degli Stati membri, incluse le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, per taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione/dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base.

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a *bis*) del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese cui tali entrate sono destinate.

Voce 6 3 3 1 — Contributi di paesi terzi a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione/dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi finanziari di paesi terzi, incluse le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, per taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione/dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base.

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a *bis*) del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese cui tali entrate sono destinate.

Voce 6 3 3 2 — Contributi di organizzazioni internazionali a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione/dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi finanziari delle organizzazioni internazionali per taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione/dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base.

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a *bis*) del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese cui tali entrate sono destinate.

CAPITOLO 6 5 — CORREZIONI FINANZIARIE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
6 5	Correzioni finanziarie				
6 5 0	Correzioni finanziarie				
6 5 0 0	Correzioni finanziarie nel quadro dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per la pesca	p.m.	p.m.	85 083 943,54	
	<i>Articolo 6 5 0 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	85 083 943,54	
	Capitolo 6 5 — Totale	p.m.	p.m.	85 083 943,54	

Articolo 6 5 0 — Correzioni finanziarie

Voce 6 5 0 0 — Correzioni finanziarie nel quadro dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per la pesca

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	85 083 943,54

Commento

Voce destinata ad accogliere le correzioni finanziarie percepite nel quadro dei Fondi strutturali (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, Strumento finanziario di orientamento della pesca, Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo), del Fondo di coesione e del Fondo europeo per la pesca.

Gli importi imputati alla presente voce danno luogo, conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello delle linee corrispondenti dei titoli 04, 05, 11 e 13 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» qualora risulti necessario per coprire i rischi di annullamento o di riduzione delle correzioni decise in precedenza.

Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, quest'ultimo non pregiudica il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88, (CEE) n. 4253/88, (CE) n. 1164/94 e (CE) n. 1260/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1), in particolare l'articolo 24.

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2.

Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo Strumento finanziario di orientamento della pesca (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54).

Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali (GU L 64 del 6.3.2001, pag. 13).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1).

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
6 6	Altri contributi e restituzioni				
6 6 0	Altri contributi e restituzioni				
6 6 0 0	Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	451 438 669,18	
6 6 0 1	Altri contributi e restituzioni senza destinazione specifica	60 000 000	50 000 000	114 183 916,32	190,31 %
	<i>Articolo 6 6 0 — Totale parziale</i>	60 000 000	50 000 000	565 622 585,50	942,70 %
	Capitolo 6 6 — Totale	60 000 000	50 000 000	565 622 585,50	942,70 %

Articolo 6 6 0 — Altri contributi e restituzioni

Voce 6 6 0 0 — Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	451 438 669,18

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 e che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	p.m.
Mediatore europeo	p.m.
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	p.m.

Voce 6 6 0 1 — Altri contributi e restituzioni senza destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
60 000 000	50 000 000	114 183 916,32

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate non previste nelle altre parti del titolo 6.

Parlamento	p.m.
Commissione	60 000 000
Totale	60 000 000

CAPITOLO 6 7 — ENTRATE RELATIVE AL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E AL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
6 7	entrate relative al fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale				
6 7 0	Entrate relative al Fondo europeo agricolo di garanzia				
6 7 0 1	Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	467 339 394,15	
6 7 0 2	Irregolarità del Fondo europeo agricolo di garanzia — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	177 592 514,88	
6 7 0 3	Prelievo supplementare a carico dei produttori di latte — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	21 894 709,96	
	<i>Articolo 6 7 0 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	666 826 618,99	
6 7 1	Entrate relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale				
6 7 1 1	Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	30 544 547,82	
6 7 1 2	Irregolarità del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolo 6 7 1 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	30 544 547,82	
	Capitolo 6 7 — Totale	p.m.	p.m.	697 371 166,81	

Articolo 6 7 0 — Entrate relative al Fondo europeo agricolo di garanzia

Voce 6 7 0 1 — Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	467 339 394,15

Commento

Questa voce è destinata ad accogliere le entrate derivanti dalle decisioni di conformità relative alla liquidazione dei conti a favore del bilancio dell'Unione riguardanti le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (sezione Garanzia), a titolo della rubrica 1 delle prospettive finanziarie 2000-2006, e dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). La voce è inoltre destinata ad accogliere gli importi risultanti dalla contabilizzazione delle decisioni di liquidazione dei conti a favore del bilancio dell'Unione europea riguardanti le entrate con destinazione specifica registrate ad esso legate diverse da quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 16 e dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Voce destinata anche ad accogliere le entrate derivanti dalle decisioni di conformità relative alla liquidazione dei conti a favore del bilancio dell'Unione riguardanti le spese finanziate dal regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero (Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero) nella Comunità istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006, che termina il 30 settembre 2012. La voce è inoltre destinata ad accogliere gli importi risultanti dalla contabilizzazione delle decisioni di liquidazione dei conti a favore del bilancio dell'Unione riguardanti le entrate con destinazione specifica registrate legate al Fondo per la

ristrutturazione del settore dello zucchero diverse da quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 16 e dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Conformemente agli articoli 18 e 154 del regolamento finanziario, le eventuali entrate di questa voce danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a qualsiasi voce di bilancio a titolo del FEAGA dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Le entrate di questa voce sono state stimate a 400 000 000 EUR.

Nel quadro della formazione del bilancio 2013, questo importo è stato previsto per finanziare il fabbisogno delle misure di cui all'articolo 05 02 08.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

Voce 6 7 0 2 — Irregolarità del Fondo europeo agricolo di garanzia — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	177 592 514,88

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi recuperati a seguito di irregolarità o negligenza, compresi i relativi interessi, in particolare gli importi recuperati a seguito di irregolarità o frodi, penali e interessi riscossi nonché cauzioni incamerate, provenienti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di Orientamento e Garanzia, sezione Garanzia, a titolo della rubrica 1 delle prospettive finanziarie 2000-2006 e dal Fondo europeo agricolo di Garanzia (FEAG). La voce è destinata inoltre ad accogliere gli importi netti recuperati di cui gli Stati membri possono trattenere il 20%, come previsto nell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005. Comprende anche gli importi recuperati derivanti dalle decisioni di liquidazione dei conti, in applicazione dell'articolo 32, paragrafo 5, di tale regolamento.

Voce destinata anche ad accogliere gli importi recuperati in seguito ad irregolarità o sviste, ivi compresi gli interessi, le penali e le cauzioni acquisiti, risultanti dalle spese finanziate dal regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero (Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero) nella Comunità istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006, che termina il 30 settembre 2012. La voce è destinata inoltre ad accogliere gli importi netti recuperati di cui gli Stati membri possono trattenere il 20%, come previsto all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005. Essa comprende anche gli importi recuperati derivanti dalle decisioni di liquidazione dei conti, in applicazione dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento.

Conformemente agli articoli 18 e 154 del regolamento finanziario, le eventuali entrate di questa voce danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a qualsiasi voce di bilancio a titolo del FEAG dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Le entrate di questa voce sono state stimate a 166 000 000 EUR.

Nel quadro della formazione del bilancio 2013, questo importo è stato previsto per finanziare il fabbisogno delle misure di cui all'articolo 05 03 01.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

Voce 6 7 0 3 — Prelievo supplementare a carico dei produttori di latte — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	21 894 709,96

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi riscossi o recuperati a norma del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio e dell'articolo 78 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Conformemente agli articoli 18 e 154 del regolamento finanziario, le eventuali entrate di questa voce danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a qualsiasi voce di bilancio a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia dello stato delle spese della sezione III «Commissione».

Le entrate di questa voce sono state stimate a 119 000 000 EUR.

Nel quadro della formazione del bilancio 2013, questo importo è stato previsto per finanziare il fabbisogno delle misure di cui all'articolo 05 03 01.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

Articolo 6 7 1 — Entrate relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

Voce 6 7 1 1 — Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	30 544 547,82

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi risultanti dalle decisioni di conformità della liquidazione dei conti a favore del bilancio dell'Unione nell'ambito dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). La voce è inoltre destinata ad accogliere gli importi risultanti dalla contabilizzazione delle decisioni di liquidazione dei conti a favore del bilancio dell'Unione che possono essere considerate come entrate con destinazione specifica. Questa voce registra anche gli importi relativi al rimborso di acconti nel quadro del FEASR.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate di questa voce danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere a qualsiasi voce di bilancio a titolo del FEASR.

Nel quadro della formazione del bilancio per il 2013, non è stato previsto alcun importo specifico per l'articolo 05 04 05.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Voce 6 7 1 2 — Irregolarità del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi recuperati a seguito di irregolarità o negligenza, inclusi gli interessi relativi, in particolare gli importi recuperati a seguito di irregolarità o frodi, penali e interessi riscossi nonché cauzioni incamerate nell'ambito dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate di questa voce danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere a qualsiasi voce di bilancio a titolo del FEASR.

Nel quadro della formazione del bilancio per il 2013, non è stato previsto alcun importo specifico per l'articolo 05 04 05.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

CAPITOLO 6 8 — CONTRIBUTI TEMPORANEI PER LA RISTRUTTURAZIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
6 8	Contributi temporanei per la ristrutturazione				
6 8 0	Contributi temporanei per la ristrutturazione — Entrate con destinazione specifica				
6 8 0 1	Contributi temporanei per la ristrutturazione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 8 0 2	Irregolarità relative al fondo di ristrutturazione temporaneo — Entrate con destinazione specifica	—	p.m.	4 782,60	
6 8 0 3	Liquidazione relativa al fondo di ristrutturazione temporaneo — Entrate con destinazione specifica	—	p.m.	2 530,50	
	<i>Articolo 6 8 0 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	7 313,10	
	Capitolo 6 8 — Totale	p.m.	p.m.	7 313,10	

Articolo 6 8 0 — Contributi temporanei per la ristrutturazione — Entrate con destinazione specifica

Voce 6 8 0 1 — Contributi temporanei per la ristrutturazione — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi temporanei per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero dell'Unione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 320/2006.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, gli importi imputati alla presente voce hanno dato luogo all'iscrizione di stanziamenti nell'articolo 05 02 16 «Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero» dello stato delle spese della sezione III «Commissione» per finanziare gli aiuti alla ristrutturazione e gli altri aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 320/2006.

Il Fondo temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità è terminato il 30 settembre 2012. Di conseguenza, nel 2013 non può essere sostenuta nessuna spesa nell'ambito del regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero né possono essere riscossi contributi temporanei per la ristrutturazione. Il saldo residuo del Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero deve essere assegnato al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 320/2006. Tutte le voci di bilancio connesse al Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero sono state fuse con le voci corrispondenti del FEAGA. La voce di bilancio 6801 è temporaneamente mantenuta per motivi di trasparenza circa l'uso del saldo residuo del Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero.

Il saldo residuo del Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero è stato stimato a 647 800 000 EUR.

Nel quadro della formazione del bilancio 2013, questo importo è stato previsto per finanziare il fabbisogno delle misure di cui all'articolo 05 03 01.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

Voce 6 8 0 2 — Irregolarità relative al fondo di ristrutturazione temporaneo — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
—	p.m.	4 782,60

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi recuperati in seguito ad irregolarità o sviste, ivi compresi gli interessi, le penali e le cauzioni acquisiti, risultanti dalle spese finanziate dal fondo temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006. La voce è inoltre destinata ad accogliere gli importi netti recuperati di cui gli Stati membri possono trattenere il 20%, come previsto nell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005. Essa comprende anche gli importi recuperati derivanti dalle decisioni di liquidazione dei conti, in applicazione dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento.

Conformemente agli articoli 18 e 154 del regolamento finanziario, le eventuali entrate di questa voce danno luogo all'iscrizione di stanziamenti nell'articolo 05 02 16 (Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero) dello stato delle spese della sezione III «Commissione» per finanziare l'aiuto alla ristrutturazione e gli altri aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 320/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

Voce 6 8 0 3 — Liquidazione relativa al fondo di ristrutturazione temporaneo — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
—	p.m.	2 530,50

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate derivanti dalle decisioni di conformità relative alla liquidazione dei conti a favore del bilancio

dell'Unione riguardanti le spese finanziate dal fondo temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006. La voce è inoltre destinata ad accogliere gli importi risultanti dalla contabilizzazione delle decisioni di liquidazione dei conti a favore del bilancio dell'Unione riguardanti le entrate con destinazione specifica registrate legate al fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero diverse da quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 16 e dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Conformemente agli articoli 18 e 154 del regolamento finanziario, le eventuali entrate di questa voce danno luogo all'iscrizione di stanziamenti nell'articolo 05 02 16 (Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero) dello stato delle spese della sezione III «Commissione» per finanziare l'aiuto alla ristrutturazione e gli altri aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 320/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

TITOLO 7 — INTERESSI DI MORA E MULTE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
7 0	Interessi di mora	23 000 000	23 000 000	364 164 839,40
7 1	MULTE	100 000 000	100 000 000	818 703 426,82
7 2	Interessi su depositi e multe	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 7 — Totale	123 000 000	123 000 000	1 182 868 266,22

CAPITOLO 7 0 — INTERESSI DI MORA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
7 0	Interessi di mora				
7 0 0	Interessi di mora				
7 0 0 0	Interessi esigibili in seguito a iscrizioni tardive nei conti presso il tesoro degli Stati membri	5 000 000	5 000 000	311 679 410,22	6233,59 %
7 0 0 1	Altri interessi di mora	3 000 000	3 000 000	845 278,98	28,18 %
	<i>Articolo 7 0 0 — Totale parziale</i>	8 000 000	8 000 000	312 524 689,20	3906,56 %
7 0 1	Interessi di mora e altri interessi sulle multe	15 000 000	15 000 000	51 640 150,20	344,27 %
	Capitolo 7 0 — Totale	23 000 000	23 000 000	364 164 839,40	1583,33 %

Articolo 7 0 0 — Interessi di mora

Voce 7 0 0 0 — Interessi esigibili in seguito a iscrizioni tardive nei conti presso il tesoro degli Stati membri

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
5 000 000	5 000 000	311 679 410,22

Commento

Qualsiasi ritardo nelle iscrizioni effettuate da uno Stato membro al conto intestato alla Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 1,

del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 dà luogo al pagamento di interessi di mora da parte dello Stato membro interessato.

Per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, il tasso d'interesse è pari al tasso del primo giorno del mese della scadenza applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, maggiorato di due punti percentuali. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora.

Per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il tasso è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalle rispettive banche centrali alle loro operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali o, per gli Stati membri per i quali il tasso della banca centrale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di due punti percentuali. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora.

Il tasso d'interesse si applica a tutte le iscrizioni di risorse proprie elencate all'articolo 10 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

Consiglio	p.m.
Commissione	5 000 000
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Totale	5 000 000

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità europea (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 4.

Voce 7 0 0 1 — Altri interessi di mora

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
3 000 000	3 000 000	845 278,98

Commento

Voce destinata ad accogliere gli interessi di mora relativi ai diritti diversi dalle risorse proprie.

Commissione	3 000 000
Servizio europeo per l'azione esterna	p.m.
Total	3 000 000

Basi giuridiche

Accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, del protocollo n. 32.

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 4.

Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1), in particolare l'articolo 86.

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare l'articolo 102.

Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1).

Articolo 7 0 1 — Interessi di mora e altri interessi sulle multe

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
15 000 000	15 000 000	51 640 150,20

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli interessi maturati su conti speciali per il pagamento delle multe e gli interessi di mora sulle multe.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 4.

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1), in particolare l'articolo 86.

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15.

CAPITOLO 7 1 — MULTE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
7 1	MULTE				
7 1 0	<i>Multe, penalità e sanzioni</i>	100 000 000	100 000 000	815 703 426,82	815,70 %
7 1 1	<i>Indennità per le emissioni in eccesso delle autovetture nuove</i>	p.m.			
7 1 2	<i>Penalità e somme forfetarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che constata l'inadempimento di obblighi derivanti dal trattato</i>	p.m.	p.m.	3 000 000,00	
	Capitolo 7 1 — Totale	100 000 000	100 000 000	818 703 426,82	818,70 %

Articolo 7 1 0 — Multe, penalità e sanzioni

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
100 000 000	100 000 000	815 703 426,82

Commento

La Commissione può infliggere multe, penalità di mora e altre sanzioni alle imprese e associazioni di imprese quando non rispettano i divieti stipulati o non adempiono gli obblighi imposti dai regolamenti menzionati in appresso o dagli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le multe devono essere pagate in generale entro tre mesi dalla notifica della decisione della Commissione. Tuttavia, la Commissione non riscuote l'importo dovuto se l'impresa ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea; l'impresa deve accettare che sono dovuti interessi sul debito a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento e deve fornire alla Commissione, entro la data di scadenza del termine di pagamento, una garanzia bancaria che copra sia il capitale del debito che gli interessi o le maggiorazioni.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15.

Articolo 711 — Indennità per le emissioni in eccesso delle autovetture nuove

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.		

Commento

Nuovo articolo

Articolo destinato ad accogliere tutte le indennità per le emissioni in eccesso imposte dalla Commissione.

L'obiettivo del regolamento (CE) No 443/2009 è definire livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove immatricolate nella Comunità che contribuiscano ad attuare l'approccio comunitario integrato volto a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri garantendo al contempo il corretto funzionamento del mercato interno.

Tuttavia, a partire dal 2012, per ogni anno civile per il quale le emissioni specifiche medie di CO₂ di un costruttore superano il suo obiettivo per le emissioni specifiche per quell'anno, la Commissione impone al costruttore o, nel caso di un raggruppamento, al responsabile del raggruppamento, di versare un'indennità per le emissioni in eccesso.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1), in particolare l'articolo 9.

Decisione 2012/100/UE della Commissione, del 17 febbraio 2012, relativa a un metodo per la riscossione delle indennità per le emissioni di CO₂ in eccesso prodotte dalle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 47 del 18.2.2012, pag.71).

Articolo 712 — Penalità e somme forfettarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che constata l'inadempimento di obblighi derivanti dal trattato

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	3 000 000,00

Basi giuridiche

Articolo 260, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

CAPITOLO 7 2 — INTERESSI SU DEPOSITI E MULTE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
7 2	Interessi su depositi e multe				
7 2 0	Interessi su depositi e multe				
7 2 0 0	Interessi su depositi e multe risultanti dall'applicazione della procedura relativa ai disavanzi eccessivi — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolo 7 2 0 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Capitolo 7 2 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	

Articolo 7 2 0 — Interessi su depositi e multe

Voce 7 2 0 0 — Interessi su depositi e multe risultanti dall'applicazione della procedura relativa ai disavanzi eccessivi — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Entrate provenienti dagli interessi su depositi e multe risultanti dall'applicazione della procedura relativa ai disavanzi eccessivi.

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6), in particolare l'articolo 16.

TITOLO 8 — ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
8 0	Entrate connesse con la garanzia dell'Unione europea sui prestiti attivi e passivi negli Stati membri	p.m.	p.m.	0,—
8 1	Prestiti accordati dalla Commissione	p.m.	p.m.	0,—
8 2	Entrate connesse con la garanzia dell'Unione europea sui prestiti attivi e passivi ai paesi terzi	p.m.	p.m.	0,—
8 3	Entrate connesse con la garanzia dell'Unione europea sui prestiti concessi nei paesi terzi da istituti finanziari	p.m.	p.m.	0,—
8 5	Introiti da partecipazioni degli organismi di garanzia	4 296 000	384 000	858 312,00
	Titolo 8 — Totale	4 296 000	384 000	858 312,00

CAPITOLO 8 0 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI NEGLI STATI MEMBRI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
8 0	Entrate connesse con la garanzia dell'Unione europea sui prestiti attivi e passivi negli Stati membri				
8 0 0	Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati a sostenere le bilance dei pagamenti	p.m.	p.m.	0,—	
8 0 1	Garanzia dell'Unione europea sui prestiti Euratom	p.m.	p.m.	0,—	
8 0 2	Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati all'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria	p.m.	p.m.	0,—	
	Capitolo 8 0 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	

Articolo 8 0 0 — Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati a sostenere le bilance dei pagamenti

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

La garanzia dell'Unione riguarda i prestiti sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari. L'importo totale, in capitale, dei prestiti che possono essere accordati agli Stati membri è limitato a 50 000 000 000 EUR.

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce 01 04 01 01 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L'allegato «Parte II — Operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti» della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

Decisione 2009/102/CE del Consiglio, del 4 novembre 2008, relativa ad un sostegno finanziario comunitario a medio termine all'Ungheria (GU L 37 del 6.2.2009, pag. 5).

Decisione 2009/290/CE del Consiglio, del 20 gennaio 2009, relativa all'assistenza finanziaria a medio termine della Comunità alla Lettonia (GU L 79 del 25.3.2009, pag. 39).

Decisione 2009/459/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, relativa alla concessione di un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Romania (GU L 150 del 13.6.2009, pag. 8).

Decisione 2011/288/UE del Consiglio, del 12 maggio 2011, relativa alla concessione a titolo precauzionale di un sostegno finanziario a medio termine dell'Unione europea a favore della Romania (GU L 132 del 19.5.2011, pag.15).

Articolo 8 0 1 — Garanzia dell'Unione europea sui prestiti Euratom

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce 01 04 01 02 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L'allegato «Parte II — Operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti» della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Decisione 77/270/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

Decisione 77/271/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 11).

Decisione 80/29/Euratom del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica la decisione 77/271/Euratom per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 12 del 17.1.1980, pag. 28).

Decisione 82/170/Euratom del Consiglio, del 15 marzo 1982, che modifica la decisione 77/271/Euratom per quanto riguarda l'importo totale dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 78 del 24.3.1982, pag. 21).

Decisione 85/537/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 1985, recante modifica della decisione 77/271/Euratom per quanto concerne l'importo complessivo dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 334 del 12.12.1985, pag. 23).

Decisione 90/212/Euratom del Consiglio, del 23 aprile 1990, recante modifica della decisione 77/271/Euratom per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 112 del 3.5.1990, pag. 26).

Articolo 8 0 2 — Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati all'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

La garanzia dell'Unione riguarda i prestiti sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari. All'esposizione creditizia dei prestiti o delle linee di credito che si possono concedere agli Stati membri si applicano i limiti previsti nella base giuridica.

Articolo destinato a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce 01 04 01 03, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L'allegato, parte II, della sezione III «Commissione» fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

Decisione di esecuzione del Consiglio (2011/77/UE), del 7 dicembre 2010, che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 30 del 4.2.2011, pagg. 34-39).

Decisione di esecuzione del Consiglio (2011/344/UR) del 30 maggio 2011, che fornisce al Portogallo assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 30 del 4.2.2011, pagg. 34-39).

Decisione di esecuzione del Consiglio (2011/682/UR) dell'11 ottobre 2011, che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 269 del 14.10.2011, pag.3).

Decisione di esecuzione del Consiglio (2011/683/UR) dell'11 ottobre 2011, che modifica l'esecuzione della decisione 2011/344/UE fornisce al Portogallo assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 269 del 14.10.2011, pag.32).

CAPITOLO 8 1 — PRESTITI ACCORDATI DALLA COMMISSIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
8 1	Prestiti accordati dalla Commissione				
8 1 0	Rimborsi e proventi degli interessi su prestiti speciali e capitali di rischio accordati nel quadro della cooperazione finanziaria con i paesi terzi del bacino mediterraneo	p.m.	p.m.	0,—	
8 1 3	Rimborsi del capitale e degli interessi sui prestiti e sui capitali di rischio accordati dalla Commissione ai paesi in via di sviluppo dell'America latina, dell'Asia, del Mediterraneo e del Sudafrica nel quadro dell'operazione «EU Investment Partners»	p.m.	p.m.	0,—	
	Capitolo 8 1 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	

Articolo 8 1 0 — Rimborsi e proventi degli interessi su prestiti speciali e capitali di rischio accordati nel quadro della cooperazione finanziaria con i paesi terzi del bacino mediterraneo

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere i rimborsi del capitale e i proventi degli interessi di prestiti speciali e capitali di rischio accordati sugli stanziamenti previsti ai capitoli 22 02 e 19 08 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» ai paesi terzi mediterranei.

Esso comprende anche i rimborsi del capitale e i proventi degli interessi di prestiti speciali e capitali di rischio accordati ad alcuni Stati membri del bacino mediterraneo, che rappresentano tuttavia una parte molto ridotta dell'importo complessivo. Questi prestiti e capitali di rischio sono stati concessi in un'epoca in cui i paesi in questione non avevano ancora aderito all'Unione.

Le realizzazioni in entrate superano di massima gli importi di previsione iscritti nel bilancio, grazie al pagamento degli interessi sui prestiti speciali che possono essere erogati già durante l'esercizio precedente o durante quello in corso. Gli interessi riguardanti i prestiti speciali e i capitali di rischio decorrono dal momento dell'esborso; i primi sono pagati in rate semestrali, i secondi, in generale, annualmente.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio presentata dalla Commissione il 21 maggio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1638/2006 recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (COM (2008)0308), in particolare l'articolo 23.

Articolo 8 1 3 — Rimborsi del capitale e degli interessi sui prestiti e sui capitali di rischio accordati dalla Commissione ai paesi in via di sviluppo dell'America latina, dell'Asia, del Mediterraneo e del Sudafrica nel quadro dell'operazione «EU Investment Partners»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Questo articolo è destinato a registrare i rimborsi del capitale e degli interessi sui prestiti e sui capitali di rischio accordati sugli stanziamenti previsti alla voce 19 08 01 01 della dichiarazione di spesa della sezione III "Commissione", concernenti l'operazione «EU Investment Partners».

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

CAPITOLO 8 2 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI AI PAESI TERZI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
8 2	Entrate connesse con la garanzia dell'Unione europea sui prestiti attivi e passivi ai paesi terzi				
8 2 7	<i>Garanzia dell'Unione europea sui programmi di prestiti assunti dall'Unione per concedere un'assistenza macrofinanziaria in favore dei paesi terzi</i>	p.m.	p.m.	0,—	
8 2 8	<i>Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell'Europa centrale e orientale e della Comunità degli Stati indipendenti</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Capitolo 8 2 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	

Articolo 8 2 7 — Garanzia dell'Unione europea sui programmi di prestiti assunti dall'Unione per concedere un'assistenza macrofinanziaria in favore dei paesi terzi

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce 01 04 01 04 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L'allegato «Parte II — Operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti» della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Decisione 97/471/CE del Consiglio, del 22 luglio 1997, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 200 del 29.7.1997, pag. 59).

Decisione 97/472/CE del Consiglio, del 22 luglio 1997, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della

Bulgaria (GU L 200 del 29.7.1997, pag. 61).

Decisione 97/787/CE del Consiglio, del 17 novembre 1997, relativa alla concessione di un aiuto finanziario straordinario a favore dell'Armenia e della Georgia (GU L 322 del 25.11.1997, pag. 37).

Decisione 98/592/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1998, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 284 del 22.10.1998, pag. 45).

Decisione 1999/325/CE del Consiglio, del 10 maggio 1999, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bosnia-Erzegovina (GU L 123 del 13.5.1999, pag. 57).

Decisione 1999/731/CE del Consiglio, dell'8 novembre 1999, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Bulgaria (GU L 294 del 16.11.1999, pag. 27).

Decisione 1999/732/CE del Consiglio, dell'8 novembre 1999, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Romania (GU L 294 del 16.11.1999, pag. 29).

Decisione 1999/733/CE del Consiglio, dell'8 novembre 1999, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 294 del 16.11.1999, pag. 31).

Decisione 2000/244/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, recante modifica della decisione 97/787/CE relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria eccezionale all'Armenia e alla Georgia al fine di estenderla al Tagikistan (GU L 77 del 28.3.2000, pag. 11).

Decisione 2001/549/CE del Consiglio, del 16 luglio 2001, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica federale di Jugoslavia (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 38).

Decisione 2002/639/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 209 del 6.8.2002, pag. 22).

Decisione 2002/882/CE del Consiglio, del 5 novembre 2002, intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Jugoslavia (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 25).

Decisione 2002/883/CE del Consiglio, del 5 novembre 2002, intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Bosnia-Erzegovina (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 28).

Decisione 2003/825/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, che modifica la decisione 2002/882/CE intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Jugoslavia con riguardo ad un'ulteriore assistenza macrofinanziaria a Serbia e Montenegro (GU L 311 del 27.11.2003, pag. 28).

Decisione 2004/580/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Albania e che abroga la decisione 1999/282/CE (GU L 261 del 6.8.2004 pag. 116).

Decisione 2007/860/CE del Consiglio, del 10 dicembre 2007, relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria al Libano (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 111).

Articolo 8 2 8 — Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell'Europa centrale e orientale e della Comunità degli Stati indipendenti

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce 01 04 01 05 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L'allegato «Parte II — Operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti» della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Decisione 77/270/Euratom, del 29 marzo 1977 che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza del parco nucleare di taluni paesi terzi (GU L 48 del 6.4.1977,

pag. 9).

Per la base giuridica dei prestiti Euratom agli Stati membri, cfr. anche l'articolo 8 0 1.

CAPITOLO 8 3 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
8 3	Entrate connesse con la garanzia dell'Unione europea sui prestiti concessi nei paesi terzi da istituti finanziari				
8 3 5	Garanzia dell'Unione europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi terzi	p.m.	p.m.	0,—	
	Capitolo 8 3 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	

Articolo 8 3 5 — Garanzia dell'Unione europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi terzi

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce 01 04 01 06 dello stato delle spese della sezione III «Commissione», nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L'allegato «Parte II — Operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti» della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Decisione del Consiglio dell'8 marzo 1977 (protocolli «Mediterraneo»).

Regolamento (CEE) n. 1273/80 del Consiglio, del 23 maggio 1980, concernente la conclusione del protocollo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo alla messa in atto anticipata del protocollo n. 2 dell'accordo di cooperazione (GU L 130 del 27.5.1980, pag. 98).

Decisione del Consiglio del 19 luglio 1982 (aiuto eccezionale supplementare per la ricostruzione del Libano).

Regolamento (CEE) n. 3180/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 22).

Regolamento (CEE) n. 3183/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 43).

Decisione del Consiglio del 9 ottobre 1984 (prestito fuori protocollo «Jugoslavia»).

Decisione 87/604/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del secondo protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (GU L 389 del 31.12.1987, pag. 65).

Decisione 88/33/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 25).

Decisione 88/34/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 33).

Decisione 88/453/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 224 del 13.8.1988, pag. 32).

Decisione 90/62/CEE del Consiglio, del 12 febbraio 1990, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli

investimenti contro perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria, in Polonia, in Cecoslovacchia, in Bulgaria e in Romania (GU L 42 del 16.2.1990, pag. 68).

Decisione 91/252/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, che estende alla Cecoslovacchia, alla Bulgaria e alla Romania la decisione 90/62/CEE che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti contro perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria e in Polonia (GU L 123 del 18.5.1991, pag. 44).

Decisione 92/44/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 18 del 25.1.1992, pag. 34).

Decisione 92/207/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 21).

Decisione 92/208/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 29).

Decisione 92/209/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 37).

Decisione 92/210/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 45).

Regolamento (CEE) n. 1763/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei (GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 5), abrogato dal regolamento (CE) n. 1488/96 (GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1).

Decisione 92/548/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 13).

Decisione 92/549/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 21).

Decisione 93/115/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1993, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti d'interesse comune in alcuni paesi terzi (GU L 45 del 23.2.1993, pag. 27).

Decisione 93/166/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, che accorda una garanzia comunitaria alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti d'investimento realizzati in Estonia, Lettonia e Lituania (GU L 69 del 20.3.1993, pag. 42).

Decisione 93/408/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla conclusione del protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia (GU L 189 del 29.7.1993, pag. 152).

Decisione 93/696/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che accorda una garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti da realizzare nei paesi dell'Europa centrale ed orientale (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Albania) (GU L 321 del 23.12.1993, pag. 27).

Decisione 94/67/CE del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 32 del 5.2.1994, pag. 44).

Decisione 95/207/CE del Consiglio, del 1° giugno 1995, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti in Sud Africa (GU L 131 del 15.6.1995, pag. 31).

Decisione 95/485/CE del Consiglio, del 30 ottobre 1995, riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro (GU L 278 del 21.11.1995, pag. 22).

Decisione 96/723/CE del Consiglio, del 12 dicembre 1996, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti di interesse comune in paesi dell'America latina e dell'Asia con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, El Salvador, Uruguay e Venezuela; Bangladesh, Brunei, Cina, India, Indonesia, Macao, Malaysia, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam) (GU L 329 del 19.12.1996, pag. 45).

Decisione 97/256/CE del Consiglio, del 14 aprile 1997, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sud Africa, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Bosnia-Erzegovina) (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 33).

Decisione 98/348/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente la concessione alla Banca europea per gli investimenti di una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e

che modifica la decisione 97/256/CE che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti al di fuori della Comunità (Europa centrale e orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sud Africa) (GU L 155 del 29.5.1998, pag. 53).

Decisione 98/729/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, recante modificazione della decisione 97/256/CE al fine di estendere la garanzia comunitaria concessa alla Banca europea per gli investimenti a favore di progetti in Bosnia-Erzegovina (GU L 346 del 22.12.1998, pag. 54).

Decisione 1999/786/CE del Consiglio, del 29 novembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti volti alla ricostruzione delle regioni della Turchia colpite dal sisma (GU L 308 del 3.12.1999, pag. 35).

Decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale e orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sud Africa) (GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24).

Decisione 2000/688/CE del Consiglio, del 7 novembre 2000, recante modificazione della decisione 2000/24/CE allo scopo di estendere la garanzia concessa dalla Comunità alla Banca europea per gli investimenti, includendovi i prestiti per progetti da realizzare in Croazia (GU L 285 del 10.11.2000, pag. 20).

Decisione 2000/788/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, recante modifica della decisione 2000/24/CE allo scopo d'istituire un programma speciale d'azione della Banca europea per gli investimenti a sostegno del consolidamento e del potenziamento dell'unione doganale CE-Turchia (GU L 314 del 14.12.2000, pag. 27).

Decisione 2001/777/CE del Consiglio, del 6 novembre 2001, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite relative ad un'azione speciale di prestito destinata a progetti ambientali selezionati da realizzarsi, nell'ambito della dimensione settentrionale, nelle regioni della Russia che si affacciano sul Baltico (GU L 292 del 9.11.2001, pag. 41).

Decisione 2001/778/CE del Consiglio, del 6 novembre 2001, che modifica la decisione 2000/24/CE allo scopo di estendere la garanzia concessa dalla Comunità alla Banca europea per gli investimenti, includendovi i prestiti per progetti da realizzare nella Repubblica federale di Jugoslavia (GU L 292 del 9.11.2001, pag. 43).

Decisione 2005/47/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e della politica europea di vicinato (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 9).

Decisione 2005/48/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia, Ucraina, Moldova e Bielorussia (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 11).

Decisione 2006/174/CE del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che modifica la decisione 2000/24/CE al fine di aggiungere le Maldive nell'elenco dei paesi inclusi, in seguito allo tsunami che ha investito l'Oceano Indiano nel dicembre 2004 (GU L 62 del 3.3.2006, pag. 26).

Decisione 2006/1016/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 95).

Decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 190 del 22.07.2009, pag. 1).

Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione (GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1).

CAPITOLO 8 5 — INTROITI DA PARTECIPAZIONI DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
8 5	Introiti da partecipazioni degli organismi di garanzia				
8 5 0	<i>Dividendi versati dal Fondo europeo per gli investimenti</i>	4 296 000	384 000	858 312,00	19,98 %
	Capitolo 8 5 — Totale	4 296 000	384 000	858 312,00	19,98 %

Articolo 8 5 0 — Dividendi versati dal Fondo europeo per gli investimenti

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
4 296 000	384 000	858 312,00

Commento

Articolo destinato a ricevere gli eventuali dividendi versati dal Fondo europeo per gli investimenti come retribuzione di questa partecipazione.

Basi giuridiche

Decisione 94/375/CE del Consiglio, del 6 giugno 1994, riguardante la partecipazione della Comunità, in qualità di membro, al Fondo europeo per gli investimenti (GU L 173 del 7.7.1994, pag. 12).

Decisione 2007/247/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007, relativa alla partecipazione della Comunità all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti (GU L 107 del 25.4.2007, pag. 5).

TITOLO 9 — ENTRATE VARIE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
9 0	Entrate varie	30 200 000	30 200 000	33 793 060,00
	Titolo 9 — Totale	30 200 000	30 200 000	33 793 060,00

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
9 0	Entrate varie				
9 0 0	Entrate varie	30 200 000	30 200 000	33 793 060,00	111,90 %
	Capitolo 9 0 — Totale	30 200 000	30 200 000	33 793 060,00	111,90 %

Articolo 9 0 0 — Entrate varie

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
30 200 000	30 200 000	33 793 060,00

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate varie.

Parlamento	p.m.
Consiglio	p.m.
Commissione	30 000 000
Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.
Corte dei conti	200 000
Comitato economico e sociale europeo	p.m.
Comitato delle regioni	p.m.
Mediatore europeo	p.m.

PARTE PARTPARTC C. PERSONALE STATUTARIO

3. C. Personale statutario

3.1. PARTC-0 — Organico autorizzato

Organico autorizzato

Istituzioni	2013		2012	
	Impieghi permanenti	Impieghi temporanei	Impieghi permanenti	Impieghi temporanei
Parlamento europeo	5 567	1 146	5 540	1 144
Consiglio europeo e Consiglio	3 117	36	3 117	36
Commissione europea:	24 502	442	24 617	448
— funzionamento	18 906	364	18 926	364
— ricerca e sviluppo tecnologico	3 773		3 827	
— Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea	669		672	
— Ufficio europeo per la lotta antifrode	303	75	303	81
— Ufficio europeo di selezione del personale	122	3	122	3
— Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali	182		188	
— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles	403		426	
— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo	144		153	
Corte di giustizia dell'Unione europea	1 599	416	1 547	405
Corte dei conti	752	139	752	135
Comitato economico e sociale europeo	699	35	689	35
Comitato delle regioni	494	43	488	43
Mediatore europeo	27	40	22	44
Garante europeo della protezione dei dati	45		43	
Servizio europeo per l'azione esterna	1 670	0	1 667	3
Totale	38 472	2 294	38 482	2 293

Organico autorizzato

Organismi istituiti dall'Unione aventi personalità giuridica	2013		2012	
	Impieghi permanenti	Impieghi temporanei	Impieghi permanenti	Impieghi temporanei
Agenzie decentrate	707	5 192	711	4 968
Imprese comuni europee	62	319	62	320
Istituto europeo di innovazione e tecnologia		34		28
Agenzie esecutive		425		413
Totale	769	5 970	773	5 729

D. PATRIMONIO IMMOBILIARE

4. D. Patrimonio immobiliare

Istituzioni		Immobili in locazione		Patrimonio immobiliare
		Stanziamanti 2013 ¹⁵	Stanziamanti 2012 ¹⁶	
Sezione I	Parlamento	49 173 000	60 041 999	1 219 461 360 ¹⁷
Sezione II	Consiglio	9 153 000 ¹⁸	8 785 000 ¹⁹	421 942 118 ²⁰
Sezione III	Commissione ²¹ :			1 665 153 626,40 ²²
	— sedi (Bruxelles e Lussemburgo)	243 683 000	248 302 000	1 537 700 758,83
	— uffici nell'Unione	12 685 000	12 537 000	37 472 675,64
	— Ufficio alimentare e veterinario	2 385 000	2 385 000	21 840 638,63
	— Delegazioni dell'Unione ²³	31 450 000	31 642 000	—
	— Centro comune di ricerca	—	—	68 139 553,30
	— Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea	7 445 000	7 336 000	—
	— Ufficio europeo per la lotta antifrode	4 790 000	4 638 000	—
	— Ufficio europeo di selezione del personale	2 721 000	2 486 000	—
	— Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali	3 480 000	3 415 000	—
	— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles	5 433 000	5 332 000	—
	— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo	2 690 000	2 729 000	—
Sezione IV	Corte di giustizia dell'Unione europea	45 180 000	42 128 000	354 574 038,22 ²⁴
Sezione V	Corte dei conti	4 195 000	3 942 000	36 057 853,04
Sezione VI	Comitato economico e sociale europeo	13 145 527	12 910 167	130 582 862 ²⁵
Sezione VII	Comitato delle regioni	9 569 296	9 260 838	89 570 342 ²⁶
Sezione VIII	Mediatore europeo	479 200	488 000	—
Sezione IX	Garante europeo della protezione dei dati	728 067	586 437	—
Sezione X	Servizio europeo per l'azione esterna ²⁷			59 307 691,05 ²⁸
	— sede centrale (Bruxelles)	6 616 000	5 901 000	

15 Tali stanziamenti indicano gli importi cumulati e iscritti a titolo di affitti (voce 2 0 0 0), di canoni enfiteutici (voce 2 0 0 1) e di acquisto di beni immobili (voce 2 0 0 3).

16 Tali stanziamenti indicano gli importi cumulati e iscritti a titolo di affitti (voce 2 0 0 0), di canoni enfiteutici (voce 2 0 0 1) e di acquisto di beni immobili (voce 2 0 0 3).

17 Valore contabile netto alla data dello stato finanziario fissata al 31 dicembre 2008.

18 Tale stanziamento indica gli importi cumulati e iscritti a titolo di affitti (voci 2 0 0 0 e 3 1 0 0).

19 Tale stanziamento indica gli importi cumulati e iscritti a titolo di affitti (voci 2 0 0 0 e 3 1 0 0).

20 Valore contabile netto alla data dello stato finanziario fissata al 31 dicembre 2008.

21 Compresi gli uffici esterni delle delegazioni dell'Unione e le spese di infrastruttura amministrativa per la politica di ricerca.

22 Importi finali come pubblicati nello stato finanziario 2011.

23 Contributo della Commissione alle delegazioni dell'Unione.

24 Valore contabile netto iscritto al bilancio al 31 dicembre 2010 relativo agli edifici annessi «A», «B» e «C» e al complesso immobiliare del nuovo Palazzo (vecchio Palazzo ristrutturato, anello, due torri e galleria di collegamento) in virtù del contratto di locazione acquisto.

25 Enfiteusi acquisitiva. Valore netto iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2010.

26 Enfiteusi acquisitiva. Valore netto iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2010.

27 Situazione al 31 dicembre 2011. Gli edifici delle delegazioni dell'Unione sono stati trasferiti al Servizio europeo per l'azione esterna il 1° gennaio 2011.

28 Situazione al 31 dicembre 2011. Gli edifici delle delegazioni dell'Unione sono stati trasferiti al Servizio europeo per l'azione esterna il 1° gennaio 2011.

	— delegazioni dell'Unione	55 679 000	53 655 000	
	Totale	510 680090	519 152 441	3 976 649 890,71

Istituzioni	Luogo	Anno di acquisto	Importi	
			Totali parziali	Totali
Parlamento	<i>Bruxelles</i>			774 458 111
	Terreno		118 147 754	
	Paul-Henri Spaak (D1)	1998	45 010 408	
	Paul-Henri Spaak (D2)	1998	20 824 433	
	Altiero Spinelli (D3)	1998	288 356 087	
	WIB (D4)	2007	83 989 722	
	JAN (D5)	2008	119 636 914	
	Atrium	1999	22 245 830	
	Atrium II	2004	7 402 088	
	Montoyer 75	2006	20 466 161	
	Trier I	2011	12 000 000	
	Eastman	2008	16 218 333	
	Cathedrale	2005	1 845 894	
	Wayenberg (Marie Haps)	2003	5 734 319	
	Remard	2010	12 580 167	
	<i>Strasburgo</i> (Louise Weiss)	1998		233 606 190
	<i>Strasburgo</i> (WIC, SDM, IPE III)	2006		113 068 752
	<i>Lussemburgo</i> (KAD)	2003		40 870 667
	<i>Luxembourg</i> (KAD Z)	2010		1 688 452
	Casa Jean Monnet (<i>Bazoches</i>)	1982		0
	<i>Lisbona</i>	1986		499 860
	<i>Atene</i>	1991		4 124 139
	<i>Copenaghen</i>	2005		3 801 404
<i>L'Aia</i>	2006		4 679 484	
<i>La Valletta</i>	2006		2 170 474	
<i>Nicosia</i>	2006		2 732 651	
<i>Vienna</i>	2008		22 101 300	
<i>Londra</i>	2008		12 285 982	
<i>Budapest</i>	2010		3 373 894	
Consiglio europeo e Consiglio	<i>Bruxelles</i>			421 942 118
	Terreno		67 525 000	
	Justus Lipsius	1995	161 313 281	
	Asilo nido	2006	12 774 286	
	Lex	2007	180 329 551	
Commission ²⁹	<i>Bruxelles</i>			1 445 735 922,16
	Overijse	1997	1 044 426,11	
	Loi 130	1987	52 554 255,39	
	Breydel	1989	14 601 291,10	
	Haren	1993	6 701 877,90	
	Clovis	1995	10 102 684,09	
	Cours Saint-Michel I	1997	17 592 413,24	
	Belliard 232 ³⁰	1997	19 512 150,28	
	Demot 24 ³¹	1997	30 190 649,05	
	Breydel II	1997	36 544 598,47	
	Beaulieu 29/31/33	1998	35 393 301,35	
	Charlemagne	1997	111 530 627,36	

29 Importi finali come pubblicati nello stato finanziario 2011.

30 Enfiteusi acquisitiva.

31 Enfiteusi acquisitiva.

Demot 28 ³²	1999	24 026 069,33	
Joseph II 99 ³³	1998	17 012 317,82	
Loi 86	1998	27 025 607,05	
Luxembourg 46 ³⁴	1999	35 812 391,14	
Montoyer 59 ³⁵	1998	17 925 119,58	
Froissart 101 ³⁶	2000	18 904 960,71	
VM 18 ³⁷	2000	17 289 096,53	
Joseph II 70 ³⁸	2000	38 705 035,19	
Loi 41 ³⁹	2000	64 083 042,16	
SC 11 ⁴⁰	2000	20 022 737,90	
Joseph II 30 ⁴¹	2000	34 160 332,89	
Joseph II 54 ⁴²	2001	41 758 157,54	
Joseph II 79 ⁴³	2002	39 534 416,43	
VM2 ⁴⁴	2001	38 669 633,94	
Palmerston	2002	6 980 898,18	
SPA 3 ⁴⁵	2003	27 964 405,00	
Berlaymont ⁴⁶	2004	405 723 400,79	
CCAB ⁴⁷	2005	43 293 968,32	
BU-25	2006	50 576 551,70	
Cornet-Leman	2006	21 097 831,26	
Madou	2006	115 151 674,36	
WALI	2009	4 250 000,00	
<i>Lussemburgo</i>			91 964 836,67
Euroforum ⁴⁸	2004	84 439 170,00	
Foyer Européen	2009	7 525 666,67	
<i>Uffici nell'Unione</i>			37 472 675,64
Lisbona	1986	-	
	1993	365 369,94	
Marsiglia	1991	71 846,62	
	1993	19 436,10	
Milano	1986	-	

32Enfiteusi acquisitiva.

33Enfiteusi acquisitiva.

34Enfiteusi acquisitiva (ex Marie de Bourgogne).

35Enfiteusi acquisitiva.

36Enfiteusi acquisitiva.

37Enfiteusi acquisitiva.

38 Enfiteusi acquisitiva.

39Enfiteusi acquisitiva.

40Enfiteusi acquisitiva.

41Enfiteusi acquisitiva (occupazione parziale da parte dell'OLAF).

42Enfiteusi acquisitiva.

43Enfiteusi acquisitiva.

44Enfiteusi acquisitiva.

45Enfiteusi acquisitiva.

46Enfiteusi acquisitiva.

47Enfiteusi acquisitiva.

48Enfiteusi acquisitiva.

	Copenaghen	2005	3 793 357,35	
	La Valletta	2006	2 251 661,68	
	Nicosia (Byron)	2006	2 732 651,01	
	L'Aia	2006	4 652 665,00	
	Londra	2008	18 521 671,84	
	Budapest	2010	5 064 016,10	
	<i>Centro comune di ricerca</i>			68 139 553,30
	Ispra		40 698 765,52	
	Geel		17 545 328,26	
	Karlsruhe		1 945 216,28	
	Petten		7 950 243,24	
	<i>Ufficio alimentare e veterinario</i>			21 840 638,63
	Grange (Irlanda) ⁴⁹	2002	21 840 638,63	
	Totale Commissione			1 665 153 626,40
Corte di giustizia dell'Unione europea	<i>Lussemburgo</i>			354 574 038,22
	(Edifici annessi «A» — Erasmus, «B» — Thomas More e «C»)	1994	31 064 561,69	
	Complesso immobiliare del nuovo Palazzo (vecchio Palazzo ristrutturato, anello, 2 torri e galleria di collegamento)	2008	323 509 476,53	
Corte dei conti	<i>Lussemburgo</i>			36 057 853,04
	Terreno	1990	776 630,00	
	Lussemburgo (K1)	1990	10 217 402,47	
	Lussemburgo (K2)	2004	19 494 897,93	
	Lussemburgo (K3)	2009	5 568 922,64	
Comitato economico e sociale europeo	<i>Bruxelles</i>			130 582 862
	Montoyer 92-102	2001	31 623 145	
	Belliard 99-101	2001	77 170 978	
	Belliard 68-72	2004	9 119 580	
	Trèves 74	2005	8 042 131	
	Belliard 93	2005	4 627 028	
Comitato delle regioni	<i>Bruxelles</i>			89 570 342
	Montoyer	2001	16 634 179	
	Belliard 101-103	2001	40 720 622	
	Belliard 68	2004	14 488 532	
	Trèves 74	2004	12 835 044	
	Belliard 93	2005	4 891 965	
Servizio europeo per l'azione esterna ⁵⁰	<i>Delegazioni dell'Unione</i> ⁵¹			59 307 69,05 ⁵²
	Buenos Aires (Argentina)	1992	419 669,68	
	Canberra (Australia)	1983	—	
		1990	449 874,26	
	Cotonou (Benin)	1992	150 125,39	
	Gaborone (Botswana)	1982	—	
		1985	—	
		1986	131,40	
		1987	5 308,28	
	Brasilia (Brasile)	1994	295 626,83	
	Ouagadougou (Burkina-Faso)	1984	—	

⁴⁹Locazione/acquisto.

⁵⁰ Gli edifici delle delegazioni dell'Unione sono stati trasferiti al Servizio europeo per l'azione esterna il 1° gennaio 2011.

⁵¹ Il patrimonio immobiliare del servizio esterno comprende 30 immobili per uffici, 28 residenze per i capi delegazione, 25 alloggi per i funzionari, 1 parcheggio e 2 terreni.

⁵² Situazione al 31 dicembre 2011. Gli edifici delle delegazioni dell'Unione sono stati trasferiti al Servizio europeo per l'azione esterna il 1° gennaio 2011.

	1997	1 193 091,32	
Bujumbura (Burundi)	1982	—	
	1986	12 380,75	
Phnom Penh (Cambogia)	2005	580 319,88	
Ottawa (Canada)	1977	—	
Praia (Capo Verde)	1981	—	
Bangui (Repubblica centrafricana)	1983	—	
N'Djamena (Ciad)	1991	15 954,34	
	2009	361 840,50	
Pechino (Cina)	1995	2 513 727,80	
Moroni (Comore)	1988	11 750,04	
Brazzaville (Congo)	1994	122 816,16	
San José (Costa Rica)	1995	318 246,16	
Abidjan (Costa d'Avorio)	1993	142 065,32	
	1994	187 327,97	
Malabo (Guinea equatoriale)	1986	6 090,77	
Parigi (Francia)	1990	1 455 857,68	
	1991	69 230,12	
Libreville (Gabon)	1996	253 943,96	
Banjul (Gambia)	1989	20 753,72	
Bissau (Guinea-Bissau)	1995	251 329,45	
Tokyo (Giappone)	2006	34 008 178,59	
Nairobi (Kenya)	2005	641 653,07	
Maseru (Lesotho)	1985	—	
	1990	113 420,51	
	1991	199 528,91	
	2006	215 316,60	
Lilongwe (Malawi)	1982	—	
	1988	7 493,49	
Città del Messico (Messico)	1995	1 353 701,12	
Rabat (Marocco)	1987	31 965,52	
Maputo (Mozambico)	2008	4 121 447,03	
Windhoek (Namibia)	1992	302 207,22	
	1993	96 253,39	
	2009	1 370 072,92	
Niamey (Niger)	1997	91 168,26	
Abuja (Nigeria)	1992	294 672,84	
	2005	4 004 315,73	
Port Moresby (Papua Nuova Guinea)	1982	48 274,53	
Kigali (Ruanda)	1980	—	
Dakar (Senegal)	1984	—	
Honiara (Isole Salomone)	1990	29 305,80	
Pretoria (Sud Africa)	1994	458 247,25	
	1996	504 896,74	
Mbabane (Swaziland)	1987	43 244,49	
	1988	27 397,74	
Dar es Salaam (Tanzania)	2002	3 187 782,85	
Kampala (Uganda)	1986	10 589,59	
Montevideo (Uruguay)	1990	148 463,34	
New York (USA)	1987	95 578,20	
Washington (USA)	1997	1 118 286,25	
Lusaka (Zambia)	1982	—	
Harare (Zimbabwe)	1990	93 554,81	
	1994	178 747,73	
Totale generale			3 976 649 890,71